

Nella presente Addenda, sono riportate le sole disposizioni interessate dalle modifiche oggetto dei seguenti decreti:

- **d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149** (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata);
- **d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150** (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari);

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

7 ^{(1) (2)} **Competenza del giudice di pace.**

[I]. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila (3) euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

[II]. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila (4) euro.

[III]. È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (5);

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case (6);

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (7) (8) (9) (10).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 17 l. 21 novembre 1991, n. 374.

(2) L'originario comma 3 dell'articolo è stato abrogato dall'art. 1 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534. In materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, v. art. 6 d.l.s. 1° settembre 2011, n. 150.

(3) La parola « diecimila » è stata sostituita alla parola « cinquemila » dall'art. 3, comma 1, lett. a) d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

L'art. 27¹ lett. a) n. 1 lett. a) d.l.s. 13 luglio 2017, n. 116, aveva tuttavia previsto la sostituzione della parola « cinquemila » con la parola « trentamila ». Ai sensi dell'art. 32³ d.l.s. n. 116, cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis¹ lett. b) d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, tale disposizione entra in vigore il 31 ottobre 2025.

(4) La parola « venticinquemila » è stata sostituita alla parola « ventimila » dall'art. 3, comma 1, lett. b) d.l.s. n. 149 del 2022, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

L'art. 27¹ lett. a) n. 1 lett. b) d.l.s. n. 116, cit., aveva previsto la sostituzione della parola « ventimila » con la parola « cinquantamila », con la decorrenza di cui all'art. 32³ d.l.s. n. 116, cit., sub nota 3.

(5) L'art. 27¹ lett. a) n. 1 lett. c) n. 1 d.l.s. n. 116, cit., ha previsto la sostituzione del presente numero con il seguente: « 1) per le cause relative ad apposizione di termini; », con la decorrenza di cui all'art. 32³ d.l.s. n. 116, cit., sub nota 3.

(6) L'art. 27¹ lett. a) n. 1 lett. c) n. 2 d.l.s. n. 116, cit., ha previsto la sostituzione del presente numero con il seguente: « 2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile; ». Ai sensi dell'art. 32³ d.l.s. n. 116, cit., con la decorrenza di cui all'art. 32³ d.l.s. n. 116, cit., sub nota 3.

(7) Numero aggiunto dall'art. 45¹ lett. c) l. n. 69, cit., con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate alla nota 4.

(8) Seguiva un originario quarto numero abrogato dall'art. 1 d.l. n. 432, cit.

(9) L'art. 27¹ lett. a) n. 1 lett. c) n. 3 d.l.s. n. 116, cit., ha previsto che siano aggiunti i seguenti numeri da 3-ter a 3-undecies, con la decorrenza di cui all'art. 32³ d.l.s. n. 116, cit., sub nota 3: « 3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni; 3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice; 3-quinquies) per le cause in materia di stitilicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile; 3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile; 3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile; 3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile; 3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali; 3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile; 3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile ».

(10) L'art. 27¹ lett. a) n. 1 lett. d) d.l.s. n. 116, cit., ha previsto che siano aggiunti i seguenti commi, con la decorrenza di cui all'art. 32³ d.l.s. n. 116, cit., sub nota 3: « Il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro: 1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari; 2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile; 3) per le cause in materia di accessione; 4) per le cause in materia di superficie. — Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo ».

37 ^{(1) (2)} **Difetto di giurisdizione.**

[I]. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo [41, 360¹ n. 1, 382^{1, 3}]. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. a) d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo era il seguente: « Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo ».

(2) L'art. 73 l. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10 d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv., con modif., nella l. 23 dicembre 1996, n. 649, ha abrogato l'originario comma 2. V. ora art. 11 l. n. 218, cit.

40 Connessione.

[i]. Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione [31 ss.], possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza (1) alle parti un termine perentorio [152², 153] per la riassunzione [50; 125 att.] della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito [39³].

[ii]. La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza [183], e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

[iii]. Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte [31 ss., 103¹, 104¹, 274] o successivamente riunite [274 ss.], debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 (2). In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione (3).

[iv]. Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore (2).

[v]. Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439 (2).

[vi]. Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo (4).

[vii]. Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale (4).

(1) *La parola « ordinanza » è stata sostituita alla parola « sentenza » dall'art. 45¹ l. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 7.*

(2) *Comma inserito dall'art. 5 l. 26 novembre 1990, n. 353.*

(3) *Periodo inserito dall'art. 3, comma 2, lett. b) d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(4) *Comma aggiunto dall'art. 19 l. 21 novembre 1991, n. 374, e successivamente così modificato dall'art. 55 d.l.s. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata sub art. 8.*

47 ⁽¹⁾ Procedimento del regolamento di competenza.

[i]. L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso [366] sottoscritto dal procuratore [82, 83] o dalla parte, se questa si è costituita personalmente [86].

[ii]. Il ricorso deve essere notificato [330] alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio [152², 153] di trenta giorni dalla comunicazione [136] della ordinanza (2) che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43, comma 2. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

[iii]. La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti (3).

[iv]. Il regolamento d'ufficio [45] è richiesto con ordinanza dal giudice (4).

[v]. Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare alla Corte (5) di cassazione scritture difensive e documenti.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 2 l. 14 luglio 1950, n. 581.*

(2) *La parola « ordinanza » è stata sostituita alla parola « sentenza » dall'art. 45¹ l. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 7.*

(3) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, lett. a), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma era il seguente: « La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari ».*

(4) *Le parole « , il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della corte di cassazione » che seguivano le parole « dal giudice » sono state soppresse dall'art. 3, comma 3, lett. a), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(5) *Le parole « alla Corte » sono state sostituite alle parole « nella cancelleria della Corte » dall'art. 3, comma 3, lett. a), n. 3 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

48 Sospensione dei processi.

[i]. I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi [295] dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza (1) che richiede il regolamento [45].

[ii]. Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti [298].

(1) *Le parole da « depositata innanzi al giudice » a « pronunciata l'ordinanza » sono state sostituite alle parole « presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza » dall'art. 3, comma 3, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

49 Ordinanza ⁽¹⁾ di regolamento di competenza.

[i]. [Il regolamento è pronunciato con ordinanza (1) in camera di consiglio [375¹] entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'articolo 47, ultimo comma.] (2)

[ii]. L'ordinanza con cui (3) la Corte di cassazione statuisce sulla competenza [91¹, 382², 385²] dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente [50¹] e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.

(1) *La parola « ordinanza » è stata sostituita alla parola « sentenza » dall'art. 45¹ l. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 7.*

(2) *Comma abrogato dall'art. 3, comma 3, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) Le parole « L'ordinanza con cui » sono state sostituite alle parole « Con la ordinanza » dall'art. 3, comma 3, lett. c), d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

50-bis (1) Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

[i]. Il tribunale giudica in composizione collegiale:

- 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
- 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa (2);
- 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
- 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
- 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (3) e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;] (4)

[6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;] (4)

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;

7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (5).

[ii]. Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

(1) V. nota alla sezione VI-bis.

(2) Numero così modificato dall'art. 98 d.l.s. 8 luglio 1999, n. 270.

(3) Le parole «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari » sono state inserite dall'art. 15² l. 28 dicembre 2005, n. 262.

(4) I numeri 5 e 6 sono stati soppressi dall'art. 3, comma 4, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

(5) Numero aggiunto dall'art. 2⁴⁴⁸ l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Ai sensi del precedente comma 447 del suddetto art. 2, come da ultimo modificato dall'art. 23⁴⁶ d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv., con modif., in l. 3 agosto 2009, n. 102, la presente disposizione diviene efficace decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima l. n. 244, cit.

CAPO II – Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario (1)

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 18, comma 1, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 151. Il testo della rubrica era il seguente: « Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario ».

58-bis (1) Ufficio per il processo.

[i]. L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale.

(1) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 151.

78 Curatore speciale.

[i]. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

[ii]. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante.

[iii]. [Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

- 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
- 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- 4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni] (1).

[iv]. [In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato] (1).

(1) Terzo e quarto comma soppressi dall'art. 3, comma 5, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

I commi erano stati inseriti dall'art. 1³⁰ l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37, tale disposizione si applicava ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

80 Provvedimento di nomina del curatore speciale.

[i]. L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede (1) (2).

[ii]. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato [136] al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

[iii]. [Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto.

Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina] (3).

(1) *Periodo aggiunto dall'art. 1³¹ lett. a) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37, tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.*

(2) *Comma così modificato dall'art. 60 d.l.s. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata sub art. 8.*

(3) *Comma soppresso dall'art. 3, comma 5, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il comma era stato aggiunto dall'art. 1³¹ lett. b) l. n. 206, cit., con la decorrenza indicata sub nota 1.*

96 ⁽¹⁾ Responsabilità aggravata.

[i]. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

[ii]. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare [669-duodecies], o trascritta domanda giudiziaria [2652 ss., 2690 ss. c.c.], o iscritta ipoteca giudiziale [2818 c.c.], oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

[iii]. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (2).

[iv]. Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000 (3).

(1) *In tema di equa riparazione, v. art. 2²-quinquies lett. a) l. 24 marzo 2001, n. 89, ai sensi del quale, in favore della parte soccombente condannata a norma del presente articolo, non è riconosciuto alcun indennizzo.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 45¹² l. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 7.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

101 Principio del contraddittorio.

[i]. Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti [625², 641¹, 669-sexies², 697¹], non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

[ii]. Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione (1).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 7, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma, come aggiunto dall'art. 45¹³ l. 18 giugno 2009, n. 69, era il seguente: « Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione ».*

121 Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti ⁽¹⁾

[i]. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo [131², 136¹, 156¹⁻²; 46 att.]. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico (2).

(1) *Le parole « Chiarezza e sinteticità degli atti » sono state aggiunte dall'art. 3, comma 9, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 9, lett. a), d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

127 ⁽¹⁾ **Direzione dell'udienza.**

[i]. L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

[ii]. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente [175].

[iii]. Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte (2).

(1) *In relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, v. quanto previsto dall'art. 23⁷ d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176, sub Sezione II.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 10, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

127-bis ⁽¹⁾ **Udienza mediante collegamenti audiovisivi.**

[i]. Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

[ii]. Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.

[iii]. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 10, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

127-ter ⁽¹⁾ **Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.**

[i]. L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

[ii]. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

[iii]. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

[iv]. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

[v]. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 10, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

136 Comunicazioni.

[i]. Il cancelliere, con biglietto di cancelleria [45 att.] (1), fa le comunicazioni [133², 134², 163-bis³, 168-bis⁵, 181, 267², 289², 420¹¹, 485², 574¹, 630², 631¹, 709] che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero [71], alle parti [170, 176², 267²], al consulente [192¹; 90¹, 91² att.], agli altri ausiliari del giudice [68] e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

[ii]. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (2).

[iii]. Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto (3) è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica (4) (5).

(1) *Le parole « in carta non bollata », che seguivano le parole « di cancelleria », sono state soppresse dall'art. 16¹ d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in l. 17 dicembre 2012, n. 221.*

(2) *Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 25¹ lett. d) l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), con la decorrenza indicata sub art. 125. Il testo del comma, come sostituito dall'art. 2¹ lett. b) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con la decorrenza e la disciplina transitoria indicate sub art. 92, era il seguente: « Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica ». Precedentemente il testo del comma, come sostituito dall'art. 7 l. 7 febbraio 1979, n. 59, era il seguente: « Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall'ufficiale giudiziario ».*

(3) *Le parole « viene trasmesso a mezzo telefax, o » che seguivano le parole « il biglietto » sono state soppresse dall'art. 3, comma 11, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(4) *Comma dapprima aggiunto dall'art. 2¹ lett. b) l. n. 263, cit., con la decorrenza e la disciplina transitoria indicate sub art. 92, e successivamente così sostituito dall'art. 25¹ lett. d) l. n. 183, cit., con la decorrenza indicata sub art. 125. Il testo del comma era il seguente: « Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi ».*

(5) *Seguiva un quarto comma dapprima aggiunto dall'art. 2^{35-ter} lett. b) d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., in l. 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente abrogato dall'art. 25¹ lett. d) l. n. 183, cit., con la decorrenza indicata sub art. 125. Il testo del comma era il seguente: « Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma ».*

137 ⁽¹⁾ **Notificazioni.**

[i]. Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [151], sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

[ii]. L'ufficiale giudiziario o l'avvocato (2) esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi [160].

[iii]. Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile (3).

[iv]. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto (4).

[v]. Le disposizioni di cui al quarto (5) comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136 (4).

[vi]. L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge (6).

[vii]. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione (6).

(1) *V., in tema di notificazioni a mezzo posta, la l. 20 novembre 1982, n. 890 e la l. 21 gennaio 1994, n. 53. Per la ripetibilità delle spese di notifica v. d.m. 8 gennaio 2001 (G.U. 26 gennaio 2001, n. 21).*

(2) *Le parole « o l'avvocato » sono state inserite dall'art. 3, comma 11, lett. b), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Comma inserito dall'art. 45¹⁸lett. a) l. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 7.*

(4) *Comma inserito dall'art. 174¹ d.l.s. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004. Ma v. il d.l.s. 10 agosto 2018, n. 101, il cui art. 27¹lett. c) n. 3) ha abrogato il suddetto art. 174 d.l.s. n. 196, cit.*

(5) *La parola « quarto » è stata sostituita alla parola « terzo » dall'art. 45¹⁸lett. b) l. n. 69, cit., con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 7.*

(6) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 11, lett. b), n. 2 d.l.s. n. 149 del 2022. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

139 Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.

[i]. Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario [43² c.c.], ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

[ii]. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

[iii]. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

[iv]. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata (1).

[v]. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

[vi]. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio [43¹ c.c.], osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

(1) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 11, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma, come modificato dall'art. 174¹d.l.s. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004 (ma v. il d.l.s. 10 agosto 2018, n. 101, il cui art. 27¹lett. c) n. 3) ha abrogato il suddetto art. 174 d.l.s. n. 196, cit.) era il seguente: « Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata ».*

147 ^{(1) (2)} Tempo delle notificazioni.

[i]. Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

[ii]. Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari (3).

[iii]. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7 (3).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 2¹lett. d) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 92. Per la disciplina transitoria v. art. 2¹ l. n. 263, cit., sub art. 92. Il testo dell'articolo era il seguente: « Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20 ».*

(2) *V. art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale la disposizione del presente articolo « si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo ». Ma successivamente C. cost. 9 aprile 2019, n. 75 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 16-septies « nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta ».*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 11, lett. d), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

149-bis ⁽¹⁾ Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario ⁽²⁾.

[i]. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (3).

[II]. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (4).

[III]. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

[IV]. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

[V]. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

[VI]. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

(1) *Articolo inserito dall'art. 4⁸ lett. d) d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif., in l. 22 febbraio 2010, n. 24.*

(2) *Le parole « certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario » sono state aggiunte dall'art. 3, comma 11, lett. e), n. 2 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 11, lett. e), n. 1 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma era il seguente: « Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo ».*

(4) *Le parole « o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni » sono state inserite dall'art. 16² d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in l. 17 dicembre 2012, n. 221. In tema di notificazioni telematiche, v. anche i commi 4-10 del suddetto art. 16 d.l. n. 179, cit., di cui il comma 9 come modificato dall'art. 1^{19 n. 1)} l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). V. inoltre gli artt. 16-bis e 16-ter del citato decreto, inseriti dall'art. 1^{19 n. 2)} l. n. 228, cit., relativi, rispettivamente, all'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, a decorrere dal 30 giugno 2014, e all'individuazione dei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, a decorrere dal 15 dicembre 2013.*

163 ⁽¹⁾ **Contenuto della citazione.**

[i]. La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

[ii]. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [69-bis att.].

[iii]. L'atto di citazione deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta [164¹];

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore (2), il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora [43 ss. c.c.] del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono (2) [75]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [2331¹ c.c.], un'associazione non riconosciuta [36² c.c.] o un comitato [39 c.c.], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio [75³⁻⁴];

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento; (3)

4) l'esposizione in modo chiaro e specifico (4) dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [183, 189];

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [74 att.];

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [83, 125¹];

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione [82 att.]; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (5).

[iv]. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 7 l. 14 luglio 1950, n. 581.*

(2) *L'art. 4⁹ lett. b) d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modif., in l. 22 febbraio 2010, n. 24, ha sostituito le parole « il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore » alle parole « il cognome e la residenza dell'attore », nonché le parole « il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono » alle parole « il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono ».*

(3) *Numero inserito dall'art. 3, comma 12, lett. a), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(4) *Le parole « in modo chiaro e specifico » sono state inserite dall'art. 3, comma 12, lett. a), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(5) *Numero così sostituito dall'art. 3, comma 12, lett. a), n. 3 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del numero, come da ultimo modificato dall'art. 46, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69, era il seguente: « l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 ».*

163-bis ⁽¹⁾⁽²⁾ **Termini per comparire.**

[i]. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi (3) giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni (4) se si trova all'estero (5).

[ii]. [Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.] (6)

[iii]. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente [70¹ att.]. In questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter decorrono dall'udienza così fissata (7).

(1) *Articolo inserito dall'art. 8 l. 14 luglio 1950, n. 581.*

(2) *In tema di misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria, v. art. 2-ter⁵ d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125.*

(3) *La parola « centoventi » è stata sostituita alla parola « novanta » dall'art. 3, comma 12, lett. b), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(4) *Le parole « centocinquanta giorni » sono state sostituite alle parole « centoventi giorni » dall'art. 2¹ lett. a) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 92. Per la disciplina transitoria v. art. 2⁴ l. n. 263, cit., sub art. 92.*

(5) *Comma sostituito dall'art. 8 l. 26 novembre 1990, n. 353.*

(6) *Comma abrogato dall'art. 3, comma 12, lett. b), n. 2 d.l.s. n. 149 del 2022. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(7) *Periodo inserito dall'art. 3, comma 12, lett. b), n. 3 d.l.s. n. 149 del 2022. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

164 ⁽¹⁾ **Nullità della citazione.**

[i]. La citazione è nulla se è omissa o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1 e 2 dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163.

[ii]. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

[III]. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

[IV]. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo.

[V]. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

[VI]. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo (2) comma dell'articolo 171-bis (3) e si applica l'articolo 167.

(1) Articolo sostituito dapprima dall'art. 9 l. 14 luglio 1950, n. 581 e successivamente dall'art. 9 l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) La parola « secondo » è stata sostituita alla parola « ultimo » dall'art. 2^{3 lett. b-bis} d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006, ai sensi dell'art. 2^{3-quinquies} d.l. n. 35, cit., introdotto dall'art. 8 d.l. 30 giugno 2005, n. 115, conv., con modif., in l. 17 agosto 2005, n. 168, successivamente sostituito dall'art. 1° l. 28 dicembre 2005, n. 263 e da ultimo modificato dall'art. 39-quater¹ d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modif., in l. 23 febbraio 2006, n. 51, introdotto in fase di conversione. Ai sensi del medesimo art. 2^{3-quinquies} d.l. n. 35, cit., le modifiche apportate agli artt. 164, 167, 180, 183, 184, 185, 187, 669-quinquies, 669-octies, 669-decies, 669-terdecies, 696, 696-bis, 703, 704, 706, 707, 708, 709 e 709-bis si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

(3) Le parole « dell'articolo 171-bis » sono state sostituite alle parole « dell'articolo 183 » dall'art. 3, comma 12, lett. c), d.l. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

165 (1) Costituzione dell'attore.

[I]. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio [168, 171, 290, 307¹⁻²] a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [82, 86], depositando la nota d'iscrizione a ruolo [168¹; 71, 72¹ att.] e il proprio fascicolo [74 att.] contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio [43, 47 c.c.] nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica (2) (3).

[II]. Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 12, lett. d), d.l. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma era il seguente: « L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale ».

(3) Ai sensi dell'art. 2 l. 29 dicembre 2011, n. 218, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge (20 gennaio 2012), il presente comma si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma.

166 (1) Costituzione del convenuto.

[I]. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione (2).

(1) Articolo dapprima sostituito dall'art. 10 l. 14 luglio 1950, n. 581, successivamente così sostituito dall'art. 10 l. 26 novembre 1990, n. 353, e in ultimo così modificato dall'art. 1 d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv., con modif., nella l. 6 dicembre 1994, n. 673.

(2) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 12, lett. e), d.l. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma era il seguente: « Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione ».

167 (1) Comparsa di risposta.

[I]. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico (2) sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, (3) i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

[II]. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (4). Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione (5).

[III]. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11 l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Le parole « in modo chiaro e specifico » sono state inserite dall'art. 3, comma 12, lett. f), d.l. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

(3) Le parole « le proprie generalità e il codice fiscale, » sono state inserite dall'art. 4^{8 lett. c)} d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif., in l. 22 febbraio 2010, n. 24.

(4) Le parole « e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio » sono state inserite dall'art. 2^{3 lett. b-ter} d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 164. Per la disciplina transitoria v. art. 2^{3-quinquies} d.l. n. 35, cit., sub art. 164.

(5) Comma così sostituito dall'art. 3 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., in l. 20 dicembre 1995, n. 534.

168-bis (1) Designazione del giudice istruttore.

[I]. Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale (2) designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

[II]. La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

[III]. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore (3) (4).

[IV]. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (3).

[V]. [Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza] (5).

(1) *Articolo inserito dall'art. 10 l. 14 luglio 1950, n. 581.*

(2) *Le parole « , con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, » sono state soppresse dall'art. 3, comma 12, lett. g), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Le parole « e gli trasmette il fascicolo » sono state soppresse dall'art. 3, comma 12, lett. g), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(4) *Comma così sostituito dall'art. 12 l. 26 novembre 1990, n. 353.*

(5) *Comma abrogato dall'art. 3, comma 12, lett. g), n. 3 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

Il comma era stato sostituito dall'art. 12 l. n. 353, cit. e successivamente così modificato dall'art. 2 d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv., con modif., in l. 6 dicembre 1994, n. 673.

171 ⁽¹⁾ **Ritardata costituzione delle parti.**

[I]. Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti [165¹, 166], si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.

[II]. Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente (2) ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 (3).

[III]. La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'articolo 166 (4) è dichiarata contumace [290 ss.; 59 att.] con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 [290 ss.].

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 10 l. 14 luglio 1950, n. 581.*

(2) *Le parole « fino alla prima udienza, » sono state soppresse dall'art. 3, comma 12, lett. h), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Comma così sostituito dall'art. 13 l. 26 novembre 1990, n. 353. V. ora l'art. 38 c.p.c.*

(4) *Le parole « entro il termine di cui all'articolo 166 » sono state sostituite alle parole « neppure in tale udienza » dall'art. 3, comma 12, lett. h), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

171-bis ⁽¹⁾ **Verifiche preliminari.**

[I]. Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.

[II]. Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.

[III]. Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.

[IV]. Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 12, lett. i), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

171-ter ⁽¹⁾ **Memorie integrative.**

[I]. Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda convenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 12, lett. i), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

182 Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.

[I]. Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti [165, 166] e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi [316, 421¹].

[II]. Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa (1). L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione (2).

(1) *Primo periodo così sostituito dall'art. 3, comma 13, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del periodo era il seguente: « Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa ».*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 46² l. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 7. Il testo del comma era il seguente: « Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avvertita una decadenza ».*

183 ⁽¹⁾ **Prima comparizione delle parti e trattazione della causa.**

[i]. All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.

[ii]. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma.

[iii]. Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'articolo 185.

[iv]. Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.

[v]. Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 13, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. c-ter) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, e da ultimo modificato dall'art. 25, comma 1, lett. g) l. 12 novembre 2011, n. 183, era il seguente: « All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma. — Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. — Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185. — Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. — Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. — Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. — Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. — Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma. — Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma ».*

183-bis ⁽¹⁾ **Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione.**

[i]. All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-*decies*, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'articolo 281-*duodecies*.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 13, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 14, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162, era il seguente: « 183-bis. (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). — Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria ».*

183-ter. (1) **Ordinanza di accoglimento della domanda.**

[i]. Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.

[ii]. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.

[iii]. L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

[iv]. L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

[v]. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 13, lett. d), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

183-quater. (1) **Ordinanza di rigetto della domanda.**

[i]. Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omissivo o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.

[ii]. L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

[iii]. L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

[iv]. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 13, lett. d), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

184. (1) Udienza di assunzione dei mezzi di prova.]

[I]. [Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.]

(1) *Articolo abrogato dall'art. 3, comma 13, lett. e), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

185. (1) Tentativo di conciliazione.

[I]. Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'art. 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 [183³] (2).

[II]. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione [350³], nel rispetto del calendario del processo (3).

[III]. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa [92³, 126, 130; 88 att.]. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo [474²].

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 1 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. L'art. 89 l. 26 novembre 1990, n. 353 ha abrogato l'originario comma 1.*

(2) *Comma premesso dall'art. 2³ lett. c-quater) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, inserita dall'art. 1² l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 164. Per la disciplina transitoria v. art. 2²-quinties) d.l. n. 35, cit., sub art. 164.*

(3) *Le parole « , nel rispetto del calendario del processo » sono state aggiunte dall'art. 3, comma 13, lett. f), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

185-bis. (1) Proposta di conciliazione del giudice.

[I]. Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione (2), formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

(1) *Articolo inserito dall'art. 77¹ lett. a) d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 98.*

(2) *Le parole « fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione » sono state sostituite alle parole « alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione » dall'art. 3, comma 13, lett. g), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

187. (1) Provvedimenti del giudice istruttore.

[I]. Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio [189, 277²; 80-bis att.].

[II]. Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio [279²].

[III]. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza [37, 38] o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito [225², 279²].

[IV]. Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, quarto (2) comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui (3).

[V]. Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 18 l. 14 luglio 1950, n. 581.*

(2) *La parola « quarto » è stata sostituita alla parola « ottavo » dall'art. 3, comma 13, lett. h), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Comma così sostituito dall'art. 22 l. 26 novembre 1990, n. 353.*

188. (1) Attività istruttoria del giudice.

[I]. Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell'articolo 275-bis.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 13, lett. i), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo era il seguente: « Il giudice istruttore provvede all'assunzione di mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente ».*

189. (1) Rimessione al collegio.

[I]. Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

[II]. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

[III]. All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 13, lett. l), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come da ultimo modificato dall'art. 23 l. 26 novembre 1990, n. 353, era il seguente: « Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma. — La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma ».*

[190. (1) Comparse conclusionali e memorie.]

[i]. [Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.]

[ii]. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.]

(1) *Articolo abrogato dall'art. 3, comma 13, lett. m), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». L'articolo era stato sostituito dapprima dall'art. 20 l. 14 luglio 1950, n. 581 e successivamente dall'art. 24 l. 26 novembre 1990, n. 353.*

191. Nomina del consulente tecnico.

[i]. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma (1), o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire (2).

[ii]. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

(1) *Le parole « dell'articolo 183, quarto comma » sono state sostituite alle parole « dell'articolo 183, settimo comma » dall'art. 3, comma 13, lett. n), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 46⁶ l. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 7. Il testo del comma era il seguente: « Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187, ultimo comma, o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire ». In tale formulazione il riferimento all'art. «187, ultimo comma » doveva intendersi recte all'art. « 187, quarto comma ».*

193. (1) Giuramento del consulente.

[i]. All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità [261³].

[ii]. In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma (2).

(1) *In relazione alle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 221⁸ d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77 (con il termine di applicazione fino alla data del 31 dicembre 2022, previsto da ultimo dall'art. 16¹ d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15), in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi del presente art. 193, « il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico ».*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 14, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

210. Ordine di esibizione alla parte o al terzo.

[i]. Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte [94 att.], può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo [670^{1 n. 2}].

[ii]. Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione [95 att.].

[iii]. Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione.

[iv]. Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma (1).

[v]. Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 (1).

(1) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 15, lett. a) d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

213. Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione.

[i]. Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo [96 att.].

[ii]. L'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego (1).

(1) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 15, lett. b) d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

225. Decisione sulla querela.

[i]. Sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione monocratica (1).

[ii]. Il giudice può trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente dal merito [187³]. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato [101 att.] (2).

(1) *Le parole « il tribunale in composizione monocratica » sono state sostituite alle parole « sempre il collegio » dall'art. 3, comma 16, lett. a), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 16, lett. a), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma, come modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504, era il seguente: « Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito [187³]. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato ».*

226. Contenuto della sentenza.

[i]. Il tribunale (1), con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a 2 euro e non superiore a 20 euro [179].

[ii]. Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale (2), anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 537 (2) del codice di procedura penale (3).

(1) *La parola « tribunale » è stata sostituita alla parola « collegio » dall'art. 3, comma 16, lett. b), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *La parola « tribunale » è stata sostituita alla parola « collegio », e le parole « di cui all'articolo 537 » sono state sostituite alle parole « di cui all'articolo 480 » dall'art. 3, comma 16, lett. b), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *V. ora art. 537 c.p.p.*

267. Costituzione del terzo interveniente.

[i]. Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi (1) depositando (1) una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con (1) i documenti e la procura [83, 292¹].

[ii]. Il cancelliere dà notizia [136¹] dell'intervento alle altre parti (2).

(1) *Le parole « presentando in udienza o » che seguivano le parole « deve costituirsi », e le parole « in cancelleria » che seguivano la parola « depositando », e le parole « le copie per le altre parti, » che seguivano le parole « dell'articolo 167 con » sono state soppresse dall'art. 3, comma 17, lett. a), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Le parole « , se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza » che seguivano le parole « alle altre parti » sono state soppresse dall'art. 3, comma 17, lett. a), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

268. (1) Termine per l'intervento.

[i]. L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione (2).

[ii]. Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 28 l. 26 novembre 1990, n. 353.*

(2) *Le parole « al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione » sono state sostituite alle parole « a che non vengano precisate le conclusioni » dall'art. 3, comma 17, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

269. (1) Chiamata di un terzo in causa.

[i]. Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis.

[ii]. Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, nel termine previsto dall'articolo 171-bis (2), provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

[iii]. Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'articolo 171-ter, primo comma, numero 1 (3). Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

[iv]. La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

[v]. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall'articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo (4) (5).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 29 l. 26 novembre 1990, n. 353.*

(2) *Le parole « nel termine previsto dall'articolo 171-bis » sono state sostituite alle parole « entro cinque giorni dalla richiesta » dall'art. 3, comma 17, lett. c), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Le parole « nella memoria di cui all'articolo 171-ter, primo comma, numero 1 » sono state sostituite alle parole « nella prima udienza » dall'art. 3, comma 17, lett. c), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(4) *Le parole « maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall'articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo » sono state sostituite alle parole « ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo » dall'art. 3, comma 17, lett. c), n. 3 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(5) *Comma così sostituito dall'art. 2¹ lett. p) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 92. Per la disciplina transitoria v. art. 2¹ l. n. 263, cit. Il testo del comma era il seguente: « Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'articolo 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione del terzo ».*

271. (1) (2) Costituzione del terzo chiamato.

[I]. Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter (3). Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 30 l. 26 novembre 1990, n. 353.*

(2) *C. cost. 23 luglio 1997, n. 260 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo « nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, c.p.c. ».*

(3) *Primo periodo così sostituito dall'art. 3, comma 17, lett. d), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del periodo era il seguente: « Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma ».*

275. (1) Decisione del collegio.

[I]. Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189.

[II]. Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.

[III]. Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.

[IV]. Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 18, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 32 l. 26 novembre 1990, n. 353, era il seguente: « Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190. — Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. — Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni. — Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi ».*

275-bis. (1) Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio.

[I]. Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.

[II]. All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

[III]. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

[IV]. Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 18, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

281-quinquies. (1) (2) Decisione a seguito di trattazione scritta o mista.

[I]. Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189. All'udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.

[II]. Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 19, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo era il seguente: « Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. — Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione ».*

(2) *V. nota al capo III-bis.*

281-sexies. (1) Decisione a seguito di trattazione orale.

[I]. Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni [189], può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione [429].

[II]. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

[III]. Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni (2).

(1) *V. nota al capo III-bis.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

281-septies. (1) (2) Rimessione della causa al giudice monocratico.

[I]. Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 20, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo era il seguente: « Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies ».*

(2) *V. nota al capo III-ter.*

281-octies. (1) Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale.

[I]. Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale [50-bis], rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti (2).

[II]. Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo 275-bis (3).

(1) *V. nota al capo III-ter.*

(2) *Le parole « rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti » sono state sostituite alle parole « provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189 » dall'art. 3, comma 20, lett. b), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 20, lett. b), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

281-novies. (1) Connessione.

[I]. In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norme dell'articolo 189 al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5.

[II]. Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione (2).

(1) *V. nota al capo III-ter.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 20, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

CAPO III-QUATER – Del procedimento semplificato di cognizione (1)

(1) *Capo (comprendente gli articoli da 281-decies a 281-terdecies) inserito dall'art. 3, comma 21, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

281-decies. (1) Ambito di applicazione.

[I]. Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.

[II]. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.

(1) *V. nota al Capo III-quater.*

281-undecies. (1) Forma della domanda e costituzione delle parti.

[I]. La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

[II]. Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.

[III]. Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

[IV]. Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.

(1) *V. nota al Capo III-quater.*

281-duodecies. (1) Procedimento.

[I]. Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.

[II]. Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281-undecies.

[III]. Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

[iv]. Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

[v]. Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.

(1) *V. nota al Capo III-quater.*

281-terdecies. (1) Decisione.

[i]. Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275-bis.

[ii]. La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.

(1) *V. nota al Capo III-quater.*

283. (1) Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.

[i]. Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale [342] o con quella incidentale [343], sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata [351], con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti (2) (3).

[ii]. L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità (4).

[iii]. Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma (5) è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende (5) di una pena (5) pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio (6).

(1) *Articolo sostituito dapprima dall'art. 34 l. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente dall'art. 2¹ lett. a) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 92. Per la disciplina transitoria v. art. 2⁴ l. n. 263, cit. Il testo dell'articolo era il seguente: « Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata ».*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 22, lett. a) d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma era il seguente: « Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione ».*

(3) *V. anche art. 5 d.l.s. 1° settembre 2011, n. 150.*

(4) *Comma inserito dall'art. 3, comma 22, lett. b) d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(5) *Le parole « dal primo e dal secondo comma » sono state sostituite alle parole « dal comma che precede », le parole « al pagamento in favore della cassa delle ammende » sono state inserite, e le parole « di una pena » sono state sostituite alle parole « ad una pena » dall'art. 3, comma 22, lett. c) d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(6) *Comma aggiunto dall'art. 27¹ lett. a) l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in vigore dal 1° gennaio 2012. Ai sensi dell'art. 27² l. n. 183, cit., la presente disposizione si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.*

291. (1) Contumacia del convenuto.

[i]. Se il convenuto non si costituisce [166] e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione [160], fissa all'attore un termine perentorio [153] per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza (2).

[ii]. Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma (3), il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.

[iii]. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 27 l. 14 luglio 1950, n. 581.*

(2) *Ai sensi dell'art. 46²⁴ l. 18 giugno 2009, n. 69, come modificato dall'art. 4¹ n. 42) dell'Allegato 4 d.l.s. 2 luglio 2010, n. 104, il presente comma « si applica anche nei giudizi davanti ai giudici contabili ». Il testo originario del citato art. 46²⁴ recava dopo la parola « giudici » le parole « amministrativi e »: v. ora art. 44⁴ d.l.s. n. 104, cit. V. inoltre disposizioni di cui all'art. 58⁸ della medesima l. n. 69, cit., sub art. 7.*

(3) *Le parole « anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma » sono state sostituite alle parole « all'udienza fissata a norma del comma precedente » dall'art. 3, comma 23, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

316. (1) Forma della domanda.

[i]. Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili (2).

[ii]. La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'articolo 318 (3).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 25 l. 21 novembre 1991, n. 374.*

(2) *Le parole « nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili » sono state sostituite alle parole « mediante citazione a comparire a udienza fissa » dall'art. 3, comma 24, lett. a), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Le parole « unitamente al decreto di cui all'articolo 318 » sono state sostituite alle parole « con citazione a comparire a udienza fissa » dall'art. 3, comma 24, lett. a), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

317. (1) Rappresentanza davanti al giudice di pace.

[i]. Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato (2), salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

[ii]. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

(1) *Articolo dapprima sostituito dall'art. 33 l. 14 luglio 1950, n. 581 e poi così sostituito dall'art. 26 l. 21 novembre 1991, n. 374.*

(2) Le parole « scritto in calce alla citazione o in atto separato » che seguivano le parole « munita di mandato » sono state soppresse dall'art. 3, comma 24, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

318. (1) Contenuto della domanda.

[I]. La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.

[II]. Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 24, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 27 l. 21 novembre 1991, n. 374, era il seguente: « La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. — Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà. — Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva ».

C. cost. 22 aprile 1997, n. 110 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo, in questa precedente formulazione, nella parte in cui non prevedeva che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

319. (1) Costituzione delle parti.

[I]. L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura (2).

[II]. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28 l. 21 novembre 1991, n. 374.

(2) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 24, lett. d), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma era il seguente: « Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza ».

320. (1) Trattazione della causa.

[I]. Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

[II]. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

[III]. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione (2).

[IV]. [Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.] (3)

[V]. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 29 l. 21 novembre 1991, n. 374.

(2) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 24, lett. e), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma era il seguente: « Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere ».

(3) Comma soppresso dall'art. 3, comma 24, lett. e), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

321. (1) Decisione.

[I]. Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies. (1)

[II]. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 30 l. 21 novembre 1991, n. 374.

(2) Le parole « procede ai sensi dell'articolo 281-sexies. » sono state sostituite alle parole « invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. » dall'art. 3, comma 24, lett. f), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

326. Decorrenza dei termini.

[I]. I termini stabiliti nell'articolo 325 (1) sono perentori [153] e decorrono dalla notificazione [149³, 170, 285, 286] della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario (1) (2), tranne [43³, 47²] per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404, secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato [324] la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza [397].

[II]. Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

(1) Le parole « nell'articolo 325 » sono state sostituite alle parole « nell'articolo precedente », e le parole « , sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario » sono state aggiunte dall'art. 3, comma 25, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

(2) Sul tema del perfezionamento a favore del notificante, v. C. cost. 26 novembre 2002, n. 477, C. cost. 23 gennaio 2004, n. 28 e Cass. civ., S.U., 20 giugno 2007, n. 14294, in riferimento alla prova della consegna ai fini della tempestività della notifica dell'impugnazione. V., inoltre, ora l'art. 149².

334. Impugnazioni incidentali tardive.

[I]. Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale [333] anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza [325, 326, 327¹, 329].

[II]. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile (1), l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

(1) *Le parole « o improcedibile » sono state inserite dall'art. 3, comma 25, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

342. (1) Forma dell'appello.

[I]. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

- 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
- 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

[II]. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 26, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 50 l. 26 novembre 1990, n. 353, e poi modificato dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, era il seguente: « L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. — Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis ».*

343. Modo e termine dell'appello incidentale.

[I]. L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma (1) (2).

[II]. Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale [333], tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa [334].

(1) *Le parole « depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma » sono state sostituite alle parole «, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166 » dall'art. 3, comma 26, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 51 l. 26 novembre 1990, n. 353.*

348. (1) Improcedibilità dell'appello.

[I]. L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

[II]. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

[III]. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma (2).

(1) *Articolo sostituito dapprima dall'art. 37 l. 14 luglio 1950, n. 581 e poi dall'art. 54 l. 26 novembre 1990, n. 353.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 26, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

348-bis. (1) Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello.

[I]. Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.

[II]. Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 26, lett. d), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 54, comma 1, lett. a) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, era il seguente: « 348-bis. (Inammissibilità dell'appello). — Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. — Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater ».*

[348-ter. (1) Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello.]

[I]. [All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

[II]. L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

[III]. Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

[IV]. Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

[V]. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.]

(1) *Articolo abrogato dall'art. 3, comma 26, lett. e), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». L'articolo era stato inserito dall'art. 54, comma 1, lett. a) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134.*

349-bis. (1) Nomina dell'istruttore.

[I]. Quando l'appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa.

[II]. Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 26, lett. f), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

350. (1) Trattazione.

[I]. Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

[II]. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.

[III]. Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.

[IV]. Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti [335]; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 26, lett. g), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 38 l. 14 luglio 1950, n. 581, poi dall'art. 55 l. 26 novembre 1990, n. 353 e infine modificato dall'art. 27, comma 1, lett. b) l. 12 novembre 2011, n. 183, era il seguente: « Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. — Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello. — Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti ».*

350-bis. (1) Decisione a seguito di discussione orale.

[I]. Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.

[II]. Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza.

[III]. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa.

[IV]. La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 26, lett. h), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

351. (1) Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria.

[I]. Sull'istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 283 (2) il giudice provvede con ordinanza non impugnabile (3) nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale (4). Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio (4).

[II]. La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

[III]. Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente davanti all'istruttore (5) o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza (5) in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

[IV]. Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Davanti alla corte di appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali (6). Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire (7).

(1) *Articolo sostituito dapprima dall'art. 38 l. 14 luglio 1950, n. 581, successivamente dall'art. 56 l. 26 novembre 1990, n. 353, e infine dall'art. 75 d.l.s. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata sub art. 8.*

(2) *Le parole « dal primo e dal secondo comma dell'articolo 283 » sono state sostituite alle parole « dall'articolo 283 » dall'art. 3, comma 26, lett. i), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Le parole « non impugnabile » sono state inserite dall'art. 27¹ lett. c) l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), con la decorrenza indicata sub art. 283.*

(4) *Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 26, lett. i), n. 1 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(5) Le parole « all'istruttore » sono state sostituite alle parole « al collegio », e le parole « con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza » sono state sostituite alle parole « all'udienza » dall'art. 3, comma 26, lett. i), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

(6) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 26, lett. i), n. 3 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

(7) Comma aggiunto dall'art. 27¹ lett. c) l. n. 183, cit., con la decorrenza indicata sub art. 283.

352. (1) Decisione.

[I]. Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, l'istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;

2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.

[II]. All'udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 26, lett. l), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come da ultimo sostituito dall'art. 76 d.l.s. 19 febbraio 1998, n. 51, e poi modificato dall'art. 27, comma 1, lett. d) l. 12 novembre 2011, n. 183, era il seguente: « Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. — Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. — Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore. — La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi. — Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi. — Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies ».

[353. (1) Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione (2).]

[I]. [Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

[II]. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi (3) dalla notificazione della sentenza [285, 307³; 125, 126 att.].

[III]. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione [360], il termine è interrotto.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 26, lett. m), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». L'articolo era stato da ultimo così sostituito dall'art. 39 l. 14 luglio 1950, n. 581. L'art. 89 l. 26 novembre 1990, n. 353 ha abrogato il comma 4.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 46¹⁹ lett. a) l. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 7. Il testo della rubrica era il seguente: « Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza ».

(3) Le parole « tre mesi » sono state sostituite alle parole « sei mesi » dall'art. 46¹⁹ lett. b) l. n. 69, cit., con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 7.

354. (1) Rimessione al primo giudice.

[I]. Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio [102²] o non doveva essere estromessa una parte [108, 109, 111³], oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.

[II]. Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

[III]. Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 26, lett. n), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». L'articolo, come da ultimo sostituito dall'art. 6 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, era il seguente: « 354. (Rimessione al primo giudice per altri motivi). — Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiarò nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiarò la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161, secondo comma. — Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308. — Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353. — Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356 ».

356. (1) Ammissione e assunzione di prove.

[I]. Ferma l'applicabilità della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti. Davanti alla corte di appello il collegio delega l'assunzione delle prove all'istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d'ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350, quarto comma (2) (3).

[II]. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal numero 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 40 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 26, lett. o), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

(3) Comma così sostituito dall'art. 58 l. 26 novembre 1990, n. 353.

360. (1) Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.

[I]. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado [420-bis] possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione [37];
- 2) per violazione delle norme sulla competenza [38], quando non è prescritto il regolamento di competenza [42];
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto [113] e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento [156 ss., 161];
- 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (2).

[II]. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

[III]. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

[IV]. Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma (3).

[V]. Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma (4) si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

(1) *Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2 d.l.s. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 27² d.l.s. n. 40, cit., la disposizione si applica « ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ». Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 59 l. 26 novembre 1990, n. 353, era il seguente: « Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio. — Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ».*

(2) *Numero così sostituito dall'art. 54¹ lett. b) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, con la disciplina transitoria di cui all'art. 54³ d.l. n. 83, cit., secondo cui la norma « si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ». Per i limiti di applicabilità di tale disposizione, v. art. 54^{3-bis} d.l. n. 83, cit., sub art. 342 (ma anche art. 62 d.l.s. 31 dicembre 1992, n. 546). Il testo del numero era il seguente: « 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ».*

(3) *Comma inserito dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(4) *Le parole « Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma » sono state sostituite alle parole « Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma » dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

362. Altri casi di ricorso.

[I]. Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado del giudice amministrativo o (1) di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso [37¹].

[II]. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra giudice amministrativo e giudice speciale, (2) o tra questi e i giudici ordinari;

2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

[III]. Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391-*quater* quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli (3).

(1) *Le parole « del giudice amministrativo o » sono aggiunte dall'art. 3, comma 27, lett. b), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Le parole « o tra giudice amministrativo e giudice speciale, » sono state aggiunte dall'art. 3, comma 27, lett. b), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 27, lett. b), n. 3 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

363-bis. (1) Rinvio pregiudiziale.

[I]. Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
- 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
- 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

[II]. L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili.

[III]. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

[IV]. Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma.

[V]. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.

[VI]. Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.

[VII]. Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 27, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

366. (1) Contenuto del ricorso.

[I]. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità [375¹, 387]:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso; (2)
4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; (2)
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato [82²⁻³] e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi (2).

[ii]. [Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (3), le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione [135 att.].]

[iii]. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

[iv]. [Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma] (4).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 5 d.l.s. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. art. 27² d.l.s. n. 40, cit. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 3 l. 18 ottobre 1977, n. 703, era il seguente: « Il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto. — Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. — Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso ».*

(2) *I numeri 3, 4 e 6 sono stati così sostituiti dall'art. 3, comma 27, lett. d), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dei numeri era il seguente: « 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis; 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda ».*

(3) *Le parole da « ovvero non ha indicato » a « ordine » sono state inserite dall'art. 25¹lett. i) l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), con la decorrenza indicata sub art. 125.*

(4) *I commi secondo e quarto sono stati abrogati dall'art. 3, comma 27, lett. d), n. 2 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

369. (1) Deposito del ricorso.

[i]. Il ricorso è (2) depositato (2), a pena d'improcedibilità [375¹, 387], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti [330] contro le quali è proposto [134, 135, 137 att.].

[ii]. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio (3);

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;

3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato [83²⁻³];

4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda [372] (4).

[iii]. [Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio [168²]; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso [123-bis att.].] (5)

(1) *In relazione alle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, v. l'art. 221⁵ d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77 (con il termine di applicazione fino alla data del 31 dicembre 2022, previsto da ultimo dall'art. 16¹ d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15), per il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*

(2) *La parola « è » è stata sostituita alle parole « deve essere », e le parole « nella cancelleria della corte » sono state soppresse dall'art. 3, comma 27, lett. e), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Numero così sostituito dall'art. 4 l. 18 ottobre 1977, n. 793.*

(4) *Numero così sostituito dall'art. 7 d.l.s. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360. Il testo del numero era il seguente: « 4) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda ».*

(5) *Comma abrogato dall'art. 3, comma 27, lett. e), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

370. Controricorso.

[i]. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso (1). In mancanza (1), essa non può presentare memorie [378], ma soltanto partecipare alla discussione orale [379].

[ii]. Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

[iii]. Il controricorso è depositato (2) insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato [134, 135, 137 att.].

(1) *Le parole « da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso » sono state sostituite alle parole « da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso », e le parole « di tale notificazione » sono state soppresse dall'art. 3, comma 27, lett. f), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Le parole « nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione, » sono state soppresse dall'art. 3, comma 27, lett. f), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

371. Ricorso incidentale.

[i]. La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza [333, 334, 335, 375¹].

[ii]. La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato (1) nel termine di quaranta giorni dalla notificazione (1).

[iii]. Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369 (2).

[iv]. Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato (3) un controricorso a norma dell'articolo precedente.

[v]. Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

(1) Le parole « con atto depositato » sono state inserite, e le parole « , con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale » che seguivano le parole « dalla notificazione » sono state soppresse dall'art. 3, comma 27, lett. g), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

(2) Comma così sostituito dall'art. 5 l. 18 ottobre 1977, n. 793.

(3) La parola « depositato » è stata sostituita alla parola « notificato » dall'art. 3, comma 27, lett. g), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

372. Produzione di altri documenti.

[i]. Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata [360^{1 n. 4}] e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso [365, 366¹, 370].

[ii]. Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio (1).

(1) Le parole « fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio » sono state sostituite alle parole « ma deve essere notificato mediante elenco, alle altre parti » dall'art. 3, comma 27, lett. h), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

375. (1) Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio (2).

[i]. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'articolo 391-*quater* (3).

[ii]. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360 (4);

1-*bis*) dichiarare l'improcedibilità del ricorso; (5)

2) (6);

3) (6);

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l'applicazione del primo comma (7) (8);

4-*bis*) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale; (9)

4-*ter*) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma; (9)

4-*quater*) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza (9).

[5] accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza [10] (11).

[iii]. [La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio] (12) (13).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 24 marzo 2001, n. 89.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 28, lett. f), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo della rubrica era il seguente: « Pronuncia in camera di consiglio ».

(3) Comma anteposto all'originario primo comma dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 1 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

(4) Numero così sostituito dall'art. 47^{1 lett. e) n. 1} l. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 360-bis. Il testo del numero era il seguente: « 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto ».

(5) Numero inserito dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2, lett. a) d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

(6) I numeri 2) e 3) sono stati abrogati dall'art. 1-bis^{1 lett. a) n. 1} d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1-bis d.l. n. 168, cit., la presente disposizione si applica « ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio ». Il testo dei numeri, come sostituiti dall'art. 9^{1 lett. a)} d.l.s. 2 febbraio 2006, n. 40, era il seguente: « 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata; 3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia; ».

(7) Le parole « , salva l'applicazione del primo comma » sono state inserite dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2, lett. b) d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

(8) Numero così sostituito dall'art. 9^{1 lett. a)} d.l.s. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360. Il testo del numero era il seguente: « 4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso ».

(9) Numero inserito dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2, lett. c) d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

(10) Numero soppresso dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2, lett. d) d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il numero era stato, da ultimo, sostituito dall'art. 47^{1 lett. e) n. 2} l. n. 69, cit., con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 360-bis.

(11) Seguivano tre commi abrogati dall'art. 9^{1 lett. b)} d.l.s. n. 40, cit., a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. art. 27² d.l.s. n. 40, cit. Il testo dei commi era il seguente: « La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi. — La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza. — Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma ».

(12) Comma abrogato dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2, lett. e) d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il comma era stato aggiunto dall'art. 1-bis^{1 lett. a) n. 2} d.l. n. 168, cit., con le disposizioni di applicazione di cui sub nota 3.

(13) In relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per le modalità di celebrazione delle udienze per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma del presente comma, v. quanto disposto dall'art. 23^{9-bis} d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Ai sensi, inoltre, dell'art. 16¹ d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15, tale disposizione continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.

[i]. Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice (1).

[ii]. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici (2) giorni prima dell'udienza o dell'adunanza (2).

[iii]. All'udienza o all'adunanza (3) della sezione semplice, la rimessione può essere disposta con ordinanza (3) soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio (3).

(1) *Comma da ultimo così sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. b), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma, come sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. b) l. 18 giugno 2009, n. 69, e poi modificato dall'art. 1-bis, comma 1, lett. b) d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197, era il seguente: « Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice ».*

(2) *La parola « quindici » è stata sostituita alla parola « dieci », e le parole « o dell'adunanza » sono state sostituite alle parole « di discussione del ricorso » dall'art. 3, comma 28, lett. b), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Le parole « o all'adunanza » e le parole « con ordinanza » sono state inserite, e le parole «, con ordinanza inserita nel processo verbale » che seguivano le parole « ministero o d'ufficio » sono state soppresse dall'art. 3, comma 28, lett. b), n. 3 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

377. (1) Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente (2).

[i]. Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

[ii]. Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere al pubblico ministero e (3) agli avvocati delle parti almeno sessanta (3) giorni prima.

[iii]. Il primo presidente o il presidente della sezione (4), quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata (5).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 65 l. 26 novembre 1990, n. 353.*

(2) *Rubrica così sostituita dall'art. 1-bis¹lett. c) n. 1) d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1-bis d.l. n. 168, cit., la presente disposizione si applica « ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio ». Il testo della rubrica era il seguente: « Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio ».*

(3) *Le parole « al pubblico ministero e » sono state inserite, e la parola « sessanta » è stata sostituita alla parola « venti » dall'art. 3, comma 28, lett. c), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(4) *Le parole « Il primo presidente o il presidente della sezione » sono state sostituite alle parole « Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma » dall'art. 3, comma 28, lett. c), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(5) *Comma aggiunto dall'art. 1-bis¹lett. c) n. 2) d.l. n. 168, cit., con le disposizioni di applicazione di cui sub nota 2.*

378. Deposito di memorie (1).

[i]. Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza (2).

[ii]. Le parti possono depositare sintetiche (3) memorie illustrative (3) non oltre dieci (3) giorni prima della udienza [370¹; 140 att.].

(1) *Le parole « di parte » sono state soppresse dall'art. 3, comma 28, lett. d), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Comma anteponso all'originario primo comma dall'art. 3, comma 28, lett. d), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Le parole « depositare sintetiche » sono state sostituite alle parole « presentare le loro », la parola « illustrative » è stata sostituita alle parole « in cancelleria », e la parola « dieci » è stata sostituita alla parola « cinque » dall'art. 3, comma 28, lett. d), n. 3 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

379. (1) Discussione.

[i]. L'udienza si svolge sempre in presenza (2).

[ii]. All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa (3).

[iii]. Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi (4) (5).

[iv]. Non sono ammesse repliche (6).

(1) *In relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per le modalità di celebrazione delle udienze per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma del presente articolo, v. quanto disposto dall'art. 23⁸bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176.*

Ai sensi, inoltre, dell'art. 16¹ d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15, tale disposizione continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

(2) *Comma inserito dall'art. 3, comma 28, lett. e), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Le parole « espone in sintesi le questioni della causa » sono state sostituite alle parole « riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso » dall'art. 3, comma 28, lett. e), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(4) *Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 28, lett. e), n. 3 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(5) *L'attuale secondo comma è stato così sostituito agli originari secondo e terzo comma dall'art. 1-bis¹lett. d) n. 1) d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1-bis d.l. n. 168, cit., la presente disposizione si applica « ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio ». Il testo del commi secondo e terzo era il seguente: « Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. — Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate ».*

(6) *Comma così sostituito dall'art. 1-bis¹lett. d) n. 2) d.l. n. 168, cit., con le disposizioni di applicazione di cui sub nota 1. Il testo del comma era il seguente: « Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero ».*

380. Deliberazione della sentenza.

[I]. La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio (1) (2).

[II]. Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell'articolo 276 [135, 141 att.].

[III]. La sentenza è depositata nei novanta giorni successivi (3).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 4 l. 8 agosto 1977, n. 532.*

(2) *In relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per le modalità di celebrazione delle udienze per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma del presente comma, v. quanto disposto dall'art. 23^{bis} d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176.*

Ai sensi, inoltre, dell'art. 16¹ d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15, tale disposizione continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

(3) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 28, lett. f), d.l. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

380-bis. (1) Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

[I]. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.

[II]. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.

[III]. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.l. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come da ultimo sostituito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. e) d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197, era il seguente: « 380-bis. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso). — Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso. — Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima. — Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice ».*

380-bis.1. (1) Procedimento per la decisione in camera di consiglio.

[I]. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima dell'adunanza. Il pubblico ministero può depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'adunanza. La Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.

[II]. L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. h), d.l. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. f) d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197, era il seguente: « 380-bis.1. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice). — Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti ».*

380-ter. (1) Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza.

[I]. Nei casi previsti dall'articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l'articolo 380-bis.1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito (2).

[II]. [Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.] (3)

[III]. [In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.] (3)

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 1-bis¹ lett. e) d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1-bis d.l. n. 168, cit., la presente disposizione si applica « ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio ». Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 11 d.l. 2 febbraio 2006, n. 40, era il seguente: « Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte. — Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione. — Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis ».*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. i), n. 1 d.l. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma era il seguente: « Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte ».*

(3) *Comma abrogato dall'art. 3, comma 28, lett. i), n. 2 d.l. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

383. Cassazione con rinvio.

[I]. La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

[II]. Nel caso previsto dall'articolo 360, secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.

[III]. La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo [353¹, 354].

[iv]. [Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza] (1).

(1) *Comma abrogato dall'art. 3, comma 28, lett. l), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il comma era stato aggiunto dall'art. 54, comma 1, lett. c) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134.*

390. Rinuncia.

[i]. La parte può rinunciare al ricorso principale [360] o incidentale [371¹⁻²] finché non sia cominciata la relazione all'udienza [379¹], o sino alla data dell'adunanza camerale (1).

[ii]. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto [84¹].

[iii]. Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria (2).

(1) *Le parole « , o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter » che seguivano le parole « dell'adunanza camerale » sono state soppresse dall'art. 3, comma 28, lett. m), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. m), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma era il seguente: « L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto ».*

391-bis. (1) Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.

[i]. Se la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all'articolo 380-bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale (2) o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento (3).

[ii]. [Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma (4).] (5)

[iii]. [Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza (6).] (5)

[iv]. [Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice (7) (6).] (5)

[v]. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

[vi]. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio [392 ss.] o il termine per riassumerlo [398¹].

(1) *Articolo inserito dall'art. 67 l. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 18 aprile 1996, n. 119 nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione.*

(2) *Le parole « Se la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all'articolo 380-bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale » sono state sostituite alle parole « Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale » dall'art. 3, comma 28, lett. n), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Comma così sostituito dall'art. 1-bis¹lett. 1) n. 3) d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1-bis d.l. n. 168, cit., la presente disposizione si applica « ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio ». Il testo del comma, come da ultimo modificato dall'art. 16¹lett. a) d.l.s. 2 febbraio 2006, n. 40, era il seguente: « Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5) pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti a notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa ». C. cost. 9 luglio 2009, n. 207 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, in questa precedente formulazione, « nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice ».*

(4) *Comma così sostituito dall'art. 1-bis¹lett. 1) n. 2) d.l. n. 168, cit., con le disposizioni di applicazione di cui sub nota 2. Il testo del comma, come da ultimo sostituito dall'art. 16¹lett. b) d.l.s. n. 40, cit., era il seguente: « La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis ».*

(5) *I commi secondo, terzo e quarto sono stati abrogati dall'art. 3, comma 28, lett. n), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(6) *I commi terzo e quarto sono stati inseriti dall'art. 16¹lett. c) d.l.s. n. 40, cit., a far data dal 2 marzo 2006. Nel testo pubblicato in G.U. la lett. c) del comma 1 dell'art. 16 d.l.s. n. 40, cit., recita testualmente: « dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: », ma nel testo i commi sono riportati di seguito. Per la disciplina transitoria, v. sub art. 360.*

(7) *Comma così sostituito dall'art. 1-bis¹lett. 1) n. 3) d.l. n. 168, cit., con le disposizioni di applicazione di cui sub nota 2. Il testo del comma, come inserito dall'art. 16¹lett. c) d.l.s. n. 40, cit. (v. anche nota 4), era il seguente: « Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza ».*

391-quater. (1) Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

[i]. Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni:

1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona;

2) l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.

[ii]. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si applica l'articolo 391-ter, secondo comma.

[iii]. L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 28, lett. o) d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

397. Revocazione proponibile dal pubblico ministero.

[i]. Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70, primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

- 1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito [70¹, 71, 158, 161];
- 2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge [72³⁻⁴].

[ii]. Nei casi di cui all'articolo 391-*quater*, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione (1).

(1) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 29, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

430. (1) Deposito della sentenza.

[i]. Quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti [133²].

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 30, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo era il seguente: « La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti ».*

434. (1) Deposito del ricorso in appello.

[i]. Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

- 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
- 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuti dal giudice di primo grado;
- 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (2).

[ii]. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero (3).

(1) *In relazione alle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in tema di deposito degli atti con modalità telematica, v. quanto disposto dapprima dall'art. 83³ d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, e poi dall'art. 221² d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77, sub art. 170.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 31, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma, come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. c-bis) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, era il seguente: « Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata ».*

(3) *Comma così modificato dall'art. 85 d.l.s. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata sub art. 8.*

436-bis.(1) Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello.

[i]. Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all'udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 31, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 54, comma 1, lett. d) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, era il seguente: « 436-bis. (Inammissibilità dell'appello e pronuncia). — All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter ».*

437. Udienza di discussione.

[i]. Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Quando non provvede ai sensi dell'articolo 436-bis, il collegio (1), sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza [429¹].

[ii]. Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio [241; 2736ⁿ⁻² c.c.], salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio [233; 2736ⁿ⁻¹ c.c.] in qualsiasi momento della causa.

[iii]. Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

[iv]. Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 429.

(1) *Le parole « Quando non provvede ai sensi dell'articolo 436-bis, il collegio » sono state sostituite alle parole « Il collegio » dall'art. 3, comma 31, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

438. Deposito della sentenza di appello.

[i]. Fuori dei casi di cui all'articolo 436-bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti (1).

[ii]. Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431 (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 31, lett. d), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma era il seguente: « Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430 ».

(2) V. art. 2^a d.l.s. 1^o settembre 2011, n. 150.

CAPO I-BIS – Delle controversie relative ai licenziamenti (1)

(1) Capo, comprendente gli artt. da 441-bis a 441-quater, introdotto dall'art. 3, comma 32, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

441-bis. (1) Controversie in materia di licenziamento.

[i]. La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.

[ii]. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo.

[iii]. Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà.

[iv]. All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.

[v]. I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione.

(1) V. nota sub Capo I-bis.

441-ter. (1) Licenziamento del socio della cooperativa.

[i]. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.

(1) V. nota sub Capo I-bis.

441-quater. (1) Licenziamento discriminatorio.

[i]. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.

(1) V. nota sub Capo I-bis.

TITOLO IV-BIS

Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (1)

(1) Titolo, comprendente gli artt. da 473-bis a 473-ter, inserito dall'art. 3, comma 33, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

CAPO I – Disposizioni generali

473-bis. (1) Ambito di applicazione.

[i]. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

[ii]. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.1. (1) Composizione dell'organo giudicante.

[i]. Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.

[ii]. Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.2. (1) Poteri del giudice.

[i]. A tutela dei minori il giudice può d'ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

[ii]. Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.3. (1) Poteri del pubblico ministero.

[i]. Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.4. (1) Ascolto del minore.

[i]. Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

[ii]. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.

[iii]. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.5. (1) Modalità dell'ascolto.

[i]. L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più minori, si regola il giudice li ascolta separatamente.

[ii]. L'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale.

[iii]. Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto.

[iv]. Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473-bis.8.

[v]. Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva.

[vi]. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.6. (1) Rifiuto del minore a incontrare il genitore.

[i]. Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.

[ii]. Allo stesso modo il giudice procede quando sono allagate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.7. (1) Nomina del tutore e del curatore del minore.

[i]. Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede.

[ii]. Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione:

a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;

b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;

c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;

d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;

e) della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.

[iii]. Nei casi previsti dal presente articolo, all'esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.8. (1) Curatore speciale del minore.

[i]. Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

[ii]. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.

[iii]. Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4.

[iv]. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decida con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempimenti o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.9. (1) Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave.

[i]. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.10. (1) Mediazione familiare.

[i]. Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.

[ii]. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

CAPO II – Del procedimento

SEZIONE I – Disposizioni comuni al giudizio di primo grado

473-bis.11. (1) Competenza per territorio.

[i]. Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.

[ii]. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.12. (1) Forma della domanda.

[i]. La domanda si propone con ricorso che contiene:

- a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
- d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
- f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

[ii]. Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

[iii]. In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

[iv]. Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.13. (1) Ricorso del pubblico ministero.

[i]. Il ricorso del pubblico ministero contiene:

- a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato;
- b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell'affidatario del minore, nonché, nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all'esito del giudizio;
- c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- d) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie.

[ii]. Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura comunitaria, il ricorso indica altresì il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni.

[iii]. Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

[iv]. In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso reca l'indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.

[v]. In caso di domande di contributo economico, al ricorso è allegata la documentazione attestante la situazione economica e reddituale dei genitori e del minore.

[vi]. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.14. (1) Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza.

[i]. Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

[ii]. Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

[iii]. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.

[iv]. Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

[v]. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.

[vi]. Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.15. (1) Provvedimenti indifferibili.

[i]. In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.

(1) *V. nota sub Titolo IV-bis.*

473-bis.16. (1) Costituzione del convenuto.

[i]. Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma.

(1) *V. nota sub Titolo IV-bis.*

473-bis.17. (1) Ulteriori difese.

[i]. Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma.

[ii]. Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.

[iii]. Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

(1) *V. nota sub Titolo IV-bis.*

473-bis.18. (1) Dovere di leale collaborazione.

[i]. Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.

(1) *V. nota sub Titolo IV-bis.*

473-bis.19. (1) Nuove domande e nuovi mezzi di prova.

[i]. Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.

[ii]. Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.

[iii]. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.

(1) *V. nota sub Titolo IV-bis.*

473-bis.20. (1) Intervento volontario.

[i]. L'intervento del terzo avviene con le modalità previste dall'articolo 473-bis.16.

[ii]. Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

(1) *V. nota sub Titolo IV-bis.*

473-bis.21. (1) Udienza di comparizione delle parti.

[i]. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.

[ii]. Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese.

[iii]. All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.

(1) *V. nota sub Titolo IV-bis.*

473-bis.22. (1) Provvedimenti del giudice.

[i]. Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.

[ii]. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.

[iii]. Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispose il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

[iv]. Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato.

(1) *V. nota sub Titolo IV-bis.*

473-bis.23. (1) Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti.

[i]. I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.

(1) *V. nota sub Titolo IV-bis.*

473-bis.24. (1) Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti.

[i]. Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.

[ii]. È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

[iii]. Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.

[iv]. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

[v]. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.25. (1) Consulenza tecnica d'ufficio.

[i]. Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.

[ii]. Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

[iii]. Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età.

[iv]. Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.26. (1) Nomina di un esperto su richiesta delle parti.

[i]. Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

[ii]. Il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.

[iii]. Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.27. (1) Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori.

[i]. Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

[ii]. Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.

[iii]. Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.28. (1) Decisione della causa.

[i]. Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:

a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.

[ii]. All'udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.29. (1) Modificabilità dei provvedimenti.

[i]. Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

SEZIONE II – Dell'appello

473-bis.30. (1) Forma dell'appello.

[i]. L'appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 342.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.31. (1) Decreto del presidente.

[i]. Il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l'appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato.

[ii]. Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni.

[iii]. Nel caso in cui la notificazione prevista dal primo comma debba effettuarsi all'estero, il termine di cui al secondo comma è elevato a centocinquanta giorni.

[iv]. Il presidente acquisisce d'ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.32. (1) Costituzione dell'appellato e appello incidentale.

[i]. L'appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico.

[ii]. Nella stessa comparsa l'appellato può, a pena di decadenza, proporre appello incidentale.

[iii]. L'appellante può depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza, e l'appellato può a sua volta replicare con memoria di replica da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.33. (1) Intervento del pubblico ministero.

[i]. Il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell'udienza.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.34. (1) Udienza di discussione.

[i]. La trattazione dell'appello è collegiale.

[ii]. All'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all'esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.

[iii]. La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all'udienza.

[iv]. Il giudice dell'appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.35. (1) Domande ed eccezioni nuove.

[i]. Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

SEZIONE III – Dell'attuazione dei provvedimenti

473-bis.36. (1) Garanzie a tutela del credito.

[i]. I provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, si applica il secondo comma dell'articolo 96.

[ii]. Il giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico.

[iii]. Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.

[iv]. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti.

[v]. I provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono richiesti al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 473-bis.29.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.37. (1) Pagamento diretto del terzo.

[i]. Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.

[ii]. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.

[iii]. Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.38. (1) Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento.

[i]. Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.

[ii]. Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell'attuazione, anche d'ufficio, senza indugio e comunque entro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell'interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito.

[iii]. A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina le modalità dell'attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore del minore.

[iv]. Se nel corso dell'attuazione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i necessari provvedimenti temporanei.

[v]. Il giudice può autorizzare l'uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore. L'intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l'ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze.

[vi]. Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di attuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti. Con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti a sé nei quindici giorni successivi, e all'udienza provvede con ordinanza.

[vii]. Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente articolo è possibile proporre opposizione nelle forme dell'articolo 473-bis.12.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.39. (1) Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.

[i]. In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- a) ammonire il genitore inadempiente;
- b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

[ii]. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.

[iii]. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

CAPO III – Disposizioni speciali

SEZIONE I – Della violenza domestica o di genere

473-bis.40. (1) Ambito di applicazione.

[i]. Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.41. (1) Forma della domanda.

[i]. Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.

[ii]. Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.42. (1) Procedimento.

[i]. Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

[ii]. Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.

[iii]. Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.

[iv]. Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell'indirizzo ove essa dimora.

[v]. Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.

[vi]. Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473-bis.21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.43. (1) Mediazione familiare.

[i]. È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.

[ii]. Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.44. (1) Attività istruttoria.

[i]. Il giudice procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attività d'indagine coperta da segreto.

[ii]. Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.45. (1) Ascolto del minore.

[i]. Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.

[ii]. Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.46. (1) Provvedimenti del giudice.

[i]. Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.

[ii]. A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.

[iii]. Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

SEZIONE II – Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni

473-bis.47. (1) Competenza.

[i]. Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.48. (1) Produzioni documentali.

[i]. Nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è sempre allegata la documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo comma.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.49. (1) Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

[i]. Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

[ii]. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.

[iii]. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.

[iv]. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.50. (1) Provvedimenti temporanei e urgenti.

[i]. Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473-bis.22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.51. (1) Procedimento su domanda congiunta.

[i]. La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.

[ii]. Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma.

[iii]. A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza.

[iv]. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.

[v]. Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

[vi]. In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

SEZIONE III – Dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno

473-bis.52. (1) Forma della domanda.

[i]. La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.

[ii]. Il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12 o all'articolo 473-bis.13, nonché il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.53. (1) Provvedimenti del presidente.

[i]. Il presidente nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.

[ii]. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel primo comma. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.54. (1) Udienza di comparizione.

[i]. All'udienza il giudice relatore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.

[ii]. L'udienza per l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando si svolge in presenza.

[iii]. Se l'interdicendo o l'inabilitando non può comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.55. (1) Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio.

[i]. L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.

[ii]. Il tutore o il curatore provvisorio è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice relatore. Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice relatore può revocare la nomina, anche d'ufficio.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.56. (1) Impugnazione.

[i]. La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

[ii]. Il termine per l'impugnazione decorre, per tutte le persone indicate al primo comma, dalla notificazione della sentenza fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio.

[iii]. Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.57. (1) Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

[i]. Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione.

[ii]. Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.58. (1) Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno.

[i]. Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

[ii]. Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 739.

[iii]. Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

SEZIONE IV – Assenza e morte presunta

473-bis.59. (1) Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso.

[i]. I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.60. (1) Procedimento per la dichiarazione d'assenza.

[i]. La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

[ii]. Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

[iii]. Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.61. (1) Immissione nel possesso temporaneo dei beni.

[i]. Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.

[ii]. Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.

[iii]. Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50, quinto comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.62. (1) Procedimento per la dichiarazione di morte presunta.

[i]. La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.

[ii]. Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 473-bis.60, secondo comma, e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

[iii]. Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata.

[iv]. Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

[v]. Decorso sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.

[vi]. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

[vii]. Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio al collegio, che pronuncia sentenza.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.63. (1) Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione.

[i]. La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

[ii]. Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.

[iii]. La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione di cui al secondo comma.

[iv]. Il cancelliere dà notizia, a norma dell'articolo 133, secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

SEZIONE V – Disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati

473-bis.64. (1) Provvedimenti su parere del giudice tutelare.

[i]. I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.

[ii]. Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.

[iii]. Qualora il parere non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.65. (1) Vendita di beni.

[i]. Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

[ii]. L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premette le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.66. (1) Esito negativo dell'incanto.

[i]. Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'articolo 376, primo comma, del codice civile, l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

[ii]. Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

SEZIONE VI – Rapporti patrimoniali tra coniugi

473-bis.67. (1) Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare.

[i]. La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.68. (1) Procedimento.

[i]. La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo 473-bis.67 si propone con ricorso.

[ii]. Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

[iii]. Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

SEZIONE VII – Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

473-bis.69. (1) Ordini di protezione contro gli abusi familiari.

[i]. Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata.

[ii]. Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni.

(1) V. nota sub Titolo IV-bis.

473-bis.70. (1) Contenuto degli ordini di protezione.

[I]. Con il decreto di cui all'articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.

[II]. Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

[III]. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

[IV]. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

(1) *V. nota sub Titolo IV-bis.*

473-bis.71. (1) Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

[I]. L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

[II]. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

[III]. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

[IV]. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

[V]. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.

(1) *V. nota sub Titolo IV-bis.*

CAPO IV – Dei procedimenti in camera di consiglio

473-ter. (1) Rinvio.

[I]. I provvedimenti di cui agli articoli 102, 171, 262, 316 e 371 del codice civile, agli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, agli articoli 18, 19 e 19-bis della legge 18 agosto 2015, n. 142, nonché i decreti del giudice tutelare, ove non sia diversamente stabilito, sono pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi.

(1) *V. nota sub Titolo IV-bis.*

475. (1) (2) Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale.

[i]. Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 34, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo era il seguente: « 475. (Spedizione in forma esecutiva). — Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. — La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita. — La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti" ».*

(2) *In relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il rilascio della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui al presente articolo in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, v. l'art. 23^{3-bis} d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176.*

Ai sensi, inoltre, dell'art. 16¹ d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15, tale disposizione continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

[476. (1) Altre copie in forma esecutiva.]

[i]. [Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

[ii]. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

[iii]. Sull'istanza si provvede con decreto [135].

[iv]. Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 (2), con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma [154 att.].]

(1) *Articolo abrogato dall'art. 3, comma 34, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Le parole « da euro 1.000 a 5.000 » sono state sostituite alle parole « non superiore a 5 euro » dall'art. 2^{3 lett. e) n. 2} d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80.*

478. Prestazione della cauzione.

[i]. Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione [119], non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell'articolo 475 (1), o con atto separato che deve essere unito al titolo [86, 155 att.].

(1) *Le parole « rilasciato ai sensi dell'articolo 475 » sono state sostituite alle parole « spedito in forma esecutiva » dall'art. 3, comma 34, lett. d), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

479. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

[i]. Se la legge non dispone altrimenti [654², 677¹; 156¹ att.], l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale (1) e del precetto [480].

[ii]. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti (2).

[iii]. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

(1) *Le parole « in copia attestata conforme all'originale » sono state sostituite alle parole « in forma esecutiva » dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Le parole « ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170 » che figuravano in fine al comma, sono state soppresse dall'art. 2^{3 lett. e) n. 3} d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2^{3-sexies} d.l. n. 35, cit., sub art. 476.*

488. (1) Fascicolo dell'esecuzione.

[i]. Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati [518⁶, 524², 543⁴, 557, 561²; 36 att.].

[ii]. Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 35, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo era il seguente: « Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati. — Il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice ».*

492.(1) Forma del pignoramento.

[i]. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

[ii]. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

[iii]. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (2).

[iv]. Quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

[v]. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore eseguito dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

[vi]. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma (3).

[vii]. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, (4) previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

[viii]. Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza (5).

(1) *L'art. 1 l. 24 febbraio 2006, n. 52, riformando integralmente l'art. 2³ lett. e) n. 5 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, ha così sostituito l'art. 492. Per la disciplina transitoria v. art. 2²-sesties d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo dell'articolo era il seguente: «Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. — Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma».*

(2) *Periodo aggiunto dall'art. 4¹ lett. a) d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modif., in l. 30 giugno 2016, n. 119. Ai sensi dell'art. 4³ d.l. n. 59, cit., la presente disposizione si applica «ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto».*

(3) *Seguiva un comma abrogato dall'art. 19¹ lett. c) n. 1 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162. Ai sensi dell'art. 19⁶-bis d.l. n. 132, cit., la presente disposizione si applica «ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto». Il testo del comma era il seguente: «In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario».*

(4) *Le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» che seguivano le parole «l'ufficiale giudiziario,» sono state soppresse dall'art. 19¹ lett. c) n. 2 d.l. n. 132, cit. Ai sensi dell'art. 19⁶-bis d.l. n. 132, cit., la presente disposizione si applica «ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto».*

(5) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 36, lett. a), d.l. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. «Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti». Il testo del comma era il seguente: «Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma».*

492-bis. (1) (2) Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

[i]. Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.

[ii]. Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.

[iii]. Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.

[iv]. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti

per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

[V]. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

[VI]. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

[VII]. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

[VIII]. Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

[IX]. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

[X]. Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 36, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 19, comma 1, lett. d) d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162, e da ultimo modificato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., in l. 6 agosto 2015, n. 132, era il seguente: « Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto. — Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. — Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. — L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. — Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili. — Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. — Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore ».*

(2) *Con riferimento alle misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 67 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi del presente articolo e degli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c., di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 5 d.l.s. 14 marzo 2013, n. 33.*

534-ter. (1) Ricorso al giudice dell'esecuzione.

[I]. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.

[II]. Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

[III]. Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 37, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 6 l. 3 agosto 1998, n. 302, e da ultimo modificato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., in l. 6 agosto 2015, n. 132, era il seguente: « Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista o del commissionario con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. — Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies ».*

545 Crediti impignorabili.

[i] Non possono essere pignorati i crediti alimentari [433 ss. c.c.], tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto (1).

[ii] Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

[iii] Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (2) (3).

[iv] Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito (2).

[v] Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette (2).

[vi] Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [1881, 1923¹ c.c.].

[vii] Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge (4).

[viii] Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge (5).

[ix] Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio (5).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 97¹ lett. a) d.l.s. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata sub art. 8.*

(2) *Commi così sostituiti dall'art. unico d.l.s.c.p.s. 10 dicembre 1947, n. 1548.*

(3) *Comma così modificato dall'art. 97¹ lett. b) d.l.s. n. 51, cit., con effetto dalla data indicata sub art. 8.*

(4) *Comma così sostituito dall'art. 21-bis d.l. 9 agosto 2022, n. 115, conv., con modif., in l. 21 settembre 2022, n. 142. Il testo del comma, come aggiunto dall'art. 13¹ lett. 1) d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., in l. 6 agosto 2015, n. 132, era il seguente: « Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge ».*

Ai sensi dell'art. 23⁶ d.l. n. 83, cit. tale disposizione si applicava « esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del [suddetto] decreto ». Successivamente Corte cost. 31 gennaio 2019, n. 12 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), conv., con modif., in l. 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui non prevede che l'ottavo comma dell'art. 545 c.p.c., introdotto dall'art. 13¹ lett. 1) del medesimo d.l. n. 83 cit., si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge.

(5) *Comma aggiunto dall'art. 13¹ lett. 1) d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., in l. 6 agosto 2015, n. 132. Ai sensi dell'art. 23⁶ d.l. n. 83, cit. la presente disposizione si applica « esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del [suddetto] decreto ». Successivamente Corte cost. 31 gennaio 2019, n. 12 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), conv., con modif., in l. 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui non prevede che l'ottavo comma dell'art. 545 c.p.c., introdotto dall'art. 13¹ lett. 1) del medesimo d.l. n. 83 cit., si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge.*

559. (1) Custodia dei beni pignorati.

[i]. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

[ii]. Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

[iii]. Il custode nominato ai sensi del secondo comma collabora con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione.

[iv]. Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 38, lett. a) d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come da ultimo modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, era il seguente: « Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. — Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore. — Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. — Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534. — Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto. — I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile ».*

560. (1) Modo della custodia.

[i]. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

[ii]. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

[iii]. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma.

[iv]. Nell'ipotesi di cui al terzo comma, il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità.

[v]. Il custode giudiziario provvede altresì, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, alla amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità.

[vi]. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalità stabilite con ordinanza del giudice dell'esecuzione.

[vii]. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell'articolo 617, ordina la liberazione dell'immobile non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.

[viii]. Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento.

[ix]. Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell'immobile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l'immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l'esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.

[x]. L'ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse e senza spese a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 38, lett. b) d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 4, comma 2, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con modif., in l. 11 febbraio 2019, n. 12, era il seguente: « Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. — Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. — Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. — Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. — Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. — Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma. — Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione. — Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586 ».*

567.(1) Istanza di vendita.

[i]. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo [474, 564] possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

[ii]. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497, (2) l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (3).

[iii]. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque (4) giorni. Un termine di quarantacinque (4) giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 2³lett. e) n. 25 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1³lett. 1) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2³sessies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo dell'articolo era il seguente: « Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. — Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile, e pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. — La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. — Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma ».*

(2) *Le parole « a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497, » sono state sostituite alle parole « , entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso » dall'art. 3, comma 39, lett. a), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *V. l'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in tema di atti di trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali.*

(4) *La parola « quarantacinque » è stata sostituita alla parola « sessanta » dall'art. 3, comma 39, lett. a), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

568-bis. (1) Vendita diretta.

[i]. Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, può chiedere al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta dell'immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all'articolo 173-bis, terzo comma, delle disposizioni d'attuazione del presente codice.

[ii]. A pena di inammissibilità, unitamente all'istanza di cui al primo comma deve essere depositata in cancelleria l'offerta di acquisto, nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. L'istanza e l'offerta sono notificate a cura dell'offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui all'articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito dell'offerta medesima.

[iii]. L'offerta è irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta.

[iv]. A pena di inammissibilità, l'istanza di cui al primo comma non può essere formulata più di una volta.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 39, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

569-bis. (1) Modalità della vendita diretta.

[i]. Nel caso di deposito dell'istanza ai sensi dell'articolo 568-bis, il giudice dell'esecuzione, all'udienza di cui all'articolo 569, se il prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568 non è maggiore del prezzo offerto, valutata l'ammissibilità della medesima, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.

[ii]. Se il prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568 è maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa un termine di dieci giorni per integrare l'offerta e la cauzione, adeguandole al prezzo base. Se l'offerta e la cauzione sono integrate entro tale termine, il giudice entro i successivi cinque giorni, valutata l'ammissibilità dell'offerta, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.

[iii]. Se l'offerta e la cauzione non sono integrate, il giudice dell'esecuzione, entro cinque giorni, dichiara inammissibile l'offerta e dispone la vendita nei modi e nei termini di cui al terzo comma dell'articolo 569. Nello stesso modo dispone nei casi in cui dichiara con decreto inammissibile l'istanza ai sensi dell'articolo 568-bis.

[iv]. Il giudice dell'esecuzione, quando dichiara ammissibile l'offerta di cui all'articolo 568-bis, in assenza di opposizione dei creditori titolati e di quelli intervenuti di cui all'articolo 498 da proporsi in ogni caso entro l'udienza di cui all'articolo 569, aggiudica l'immobile all'offerente. Si applicano il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma.

[v]. Se un creditore titolato o uno di quelli intervenuti di cui dall'articolo 498 si oppone all'aggiudicazione a norma del quarto comma, il giudice con ordinanza:

1) fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni per l'effettuazione della pubblicità, ai sensi dell'articolo 490, dell'offerta pervenuta e della vendita;

2) fissa il termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell'offerta già presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;

3) convoca il debitore, i comproprietari, il creditore precedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza che fissa entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al numero 2) per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

4) prevede, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

[vi]. Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento con il quale aggiudica l'immobile al migliore offerente, stabilisce le modalità di pagamento del prezzo da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 587.

[vii]. Si applica l'articolo 585.

[viii]. Se il prezzo non è depositato nel termine di cui al sesto comma, o in ogni altra ipotesi in cui il bene immobile non è aggiudicato, il giudice dell'esecuzione con decreto dispone la vendita nei modi e nei termini già fissati ai sensi dell'articolo 569, terzo comma.

[ix]. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronuncia il decreto con il quale trasferisce il bene all'aggiudicatario.

[x]. Su istanza dell'aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell'immobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586. Il notaio stipulante trasmette copia dell'atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 39, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

570. Avviso della vendita.

[i]. Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti nell'articolo 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore (1), con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse (2).

[ii]. L'avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione (3).

(1) *Le parole da « del valore » a « del debitore » sono state sostituite alle parole « e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568 » dall'art. 2³ lett. e) n. 26-bis d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, inserito dall'art. 1³ lett. n) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2³-sexies d.l. n. 35, cit. sub art. 476.*

(2) *Comma così modificato dall'art. 174¹⁰ d.l.s. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004. Ma v. il d.l.s. 10 agosto 2018, n. 101, il cui art. 27¹ lett. c) n. 3) ha abrogato il suddetto art. 174 d.l.s. n. 196, cit.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 40, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

585. (1) Versamento del prezzo.

[i]. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

[ii]. Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

[iii]. Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.

[iv]. Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (2).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 2³ lett. e) n. 31 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2³-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo dell'articolo era il seguente: « L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento. — Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti ».*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 41, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

586. Trasferimento del bene espropriato.

[i]. Avvenuto il versamento del prezzo [574¹, 585] e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma (1), il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto [568], ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario [2919 c.c.] il bene espropriato ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita [569³, 576¹] e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti [555, 2914^{1 n. 1} c.c.] e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508 [2878^{n. 7} c.c.]. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento (2) (3).

[ii]. Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode [559] di rilasciare l'immobile venduto.

[iii]. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari [2643^{n. 6}, 2896 c.c.] e titolo esecutivo per il rilascio [474^{2 n. 1}, 605 ss.; 164 att.].

(1) *Le parole « e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma » sono state aggiunte dall'art. 3, comma 41, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Periodo aggiunto dall'art. 2³ lett. e) n. 32 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2^{3-sexies} d.l. n. 35, cit., sub art. 476.*

(3) *Comma così sostituito dall'art. 19-bis d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., in l. 12 luglio 1991, n. 203.*

591-bis. (1) Delega delle operazioni di vendita.

[i]. Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d'acquisto e il luogo ove si procede all'esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.

[ii]. Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

[iii]. Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli 590 e 591, terzo comma;

8) alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;

9) alla fissazione dell'ulteriore esperimento di vendita nel caso previsto dall'articolo 587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 596;

13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

[iv]. Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

[v]. Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

[vi]. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

[vii]. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

[viii]. Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale.

[ix]. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.

[x]. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

[xi]. Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

[xii]. I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

[xiii]. Il giudice dell'esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull'operato del professionista delegato, al quale può in ogni momento richiedere informazioni sulle operazioni di vendita. Sentito l'interessato, il giudice dell'esecuzione provvede alla

sostituzione del delegato qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile.

[XIV]. Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 569-bis, quarto comma, al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonché le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo all'undicesimo.

[XV]. Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 569-bis, quinto comma, al professionista sono delegate le operazioni di cui alla medesima disposizione, nonché la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato.

[XVI]. Al professionista sono, altresì, delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all'undicesimo.

[XVII]. Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito dell'ultimo rapporto riepilogativo periodico. I rapporti riepilogativi sono redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione e contengono i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 42, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 3 l. 3 agosto 1998, n. 302 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 33 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, e da ultimo modificato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., in l. 6 agosto 2015, n. 132, era il seguente: « Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma. — Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti. — Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574; 4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581; 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583; 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma; 7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590 e 591, terzo comma; 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591; 9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587; 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586; 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596; 13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate. — Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice. — Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. — Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma. — Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. — Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617. — Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice. — I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita. — Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile ».*

591-ter. (1) Ricorso al giudice dell'esecuzione.

[i]. Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.

[ii]. Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

[iii]. Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 42, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 3 l. 3 agosto 1998, n. 302 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 33 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, e da ultimo modificato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., in l. 6 agosto 2015, n. 132, era il seguente: « Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies ».*

596. Formazione del progetto di distribuzione.

[i]. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.

[ii]. Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell'esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato. Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni.

[iii]. Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è

escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma.

[IV]. Nell'ipotesi di cui all'articolo 591-bis, secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede alla formazione del progetto di distribuzione, al suo deposito in cancelleria e alla fissazione dell'udienza di audizione delle parti nel rispetto del termine di cui al secondo comma.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 43, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come da ultimo modificato dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modif., in l. 30 giugno 2016, n. 119, era il seguente: « Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire. — Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni. — Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscono oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma ».*

597. Mancata comparizione.

[I]. La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo 598.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 43, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo era il seguente: « La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente ».*

598. (1) Approvazione del progetto.

[I]. Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis o il giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni.

[II]. Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale provvede ai sensi dell'articolo 512.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 43, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, era il seguente: « Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis (1) ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512 ».*

614-bis.(1) Misure di coercizione indiretta.

[I]. Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.

[II]. Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612.

[III]. Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

[IV]. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.

[V]. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 44, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. cc-ter) d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., in l. 6 agosto 2015, n. 132, era il seguente: « Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. — Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile ».*

654. Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione.

[i]. La esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione (1).

[ii]. Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo [479¹]; ma nel precetto [480²] deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà (2).

(1) *Comma così modificato dall'art. 103 d.l.s. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata sub art. 8.*

(2) *Le parole « e dell'apposizione della formula » che seguivano le parole « ha disposto l'esecutorietà » sono state soppresse dall'art. 3, comma 45, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

657. Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione.

[i]. Il locatore o il concedente può intimare [660] al conduttore [1571 c.c.], al comodatario di beni immobili, all'affittuario di azienda, (1) all'affittuario coltivatore diretto [1647 ss. c.c.], al mezzadro [2141 c.c.] o al colono [2164¹ c.c.] licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali (2).

[ii]. Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione [1596², 1597¹ c.c.].

(1) *Le parole « al comodatario di beni immobili, all'affittuario di azienda, » sono state inserite dall'art. 3, comma 46, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Comma così modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.*

663. Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato.

[i]. Se l'intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto. Il giudice ordina che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

[ii]. Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione [119, 478, 668²; 86 att.].

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 46, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo era il seguente: « Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. — [Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell'apposizione]. — Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione ».*

669-quinquies. (1) Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale.

[i]. Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria [808¹] o è compromessa in arbitri [806, 807¹, 808-bis] anche non rituali [808-ter] (2) o se è pendente il giudizio arbitrale [813, 816 ss.], la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito [818], salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma (3).

(1) *V. nota alla sezione I.*

(2) *Le parole « anche non rituali » sono state inserite dall'art. 2³lett. e-bis) n. 1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 164. Per la disciplina transitoria v. art. 2³-quinquies d.l. n. 35, cit. (sub art. 164).*

(3) *Le parole «, salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma » sono state aggiunte sostituito dall'art. 3, comma 47, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

669-novies. (1) Inefficacia del provvedimento cautelare.

[i]. Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue [306 ss.], il provvedimento cautelare perde la sua efficacia [669-octies⁶, 675].

[ii]. In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento [669-ter, 669-quater, 669-quinquies], su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara (2) con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. (3)

[iii]. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione [119; 86 att.] di cui all'articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato [282], è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

[iv]. Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali [156-bis¹ att.];

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale [823, 824-bis] che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

(1) *V. nota alla sezione I.*

(2) *Le parole «, se non c'è contestazione, » che seguivano le parole « al ricorso, dichiara » sono state soppresse dall'art. 3, comma 47, lett. c), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Seguiva un periodo soppresso dall'art. 3, comma 47, lett. c), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del periodo era il seguente: « In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies ».*

669-decies. (1) Revoca e modifica.

[i]. Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (2).

[ii]. Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (2).

[iii]. Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata [76¹ c.p.p.] o trasferita [75¹ c.p.p.] nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare [669-quater⁵⁻⁶, 669-quinquies], salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma (3).

(1) *V. nota alla sezione I.*

(2) *L'art. 2³ lett. e-bis) n.3 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, ha sostituito i primi due commi all'originario primo comma, con effetto dalla data indicata sub art. 164. Per la disciplina transitoria v. art. 2³-quinquies d.l. n. 35, cit. Il testo del comma era il seguente: « Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze ».*

(3) *Le parole « , salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma » sono state aggiunte dall'art. 3, comma 47, lett. d), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

[CAPO III-BIS – Del procedimento sommario di cognizione] (1)

(1) *Capo abrogato dall'art. 3, comma 48, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il Capo, comprendente gli articoli da 702-bis a 702-quater, era stato inserito dall'art. 51 l. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 7.*

[702-bis. (1) Forma della domanda. Costituzione delle parti.]

[i]. [Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto dal norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

[ii]. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

[iii]. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

[iv]. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

[v]. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.]

(1) *V. nota sub Capo III-bis.*

[702-ter. (1) Procedimento.]

[i]. [Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

[ii]. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale (2).

[iii]. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

[iv]. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

[v]. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

[vi]. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

[vii]. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.]

(1) *V. nota sub Capo III-bis.*

(2) *Periodo dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. cost. 26 novembre 2020, n. 253, « nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza » di cui all'art. 183.*

[702-quater. (1) Appello.]

[i]. [L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili (2) ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.]

(1) *V. nota sub Capo III-bis.*

(2) *La parola « indispensabili » è stata sostituita alla parola « rilevanti » dall'art. 54^{1-bis} d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134. Per i limiti di applicabilità di tale disposizione, v. art. 54^{3-bis} d.l. n. 83, cit., sub art. 342.*

TITOLO II Dei procedimenti in camera di consiglio (1)

(1) *Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 49, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo della rubrica era il seguente: « Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone ».*

[CAPO I – Della separazione personale dei coniugi] (1)

(1) *Capo abrogato dall'art. 3, comma 49, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

[706. (1) (2) (3) Forma della domanda.

[I]. [La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

[II]. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

[III]. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegati le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

[IV]. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi (4).]

(1) *V. nota sub Capo I.*

(2) *Articolo sostituito dall'art. 2^{3 lett e-ter} d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 164. Per la disciplina transitoria v. art. 2^{3-quinquies} d.l. n. 35, cit. Il testo dell'articolo era il seguente: « La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. — Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ».*

(3) *L'art. 23 l. 6 marzo 1987, n. 74 rende applicabile ai procedimenti di separazione personale dei coniugi l'art. 4 l. 1° dicembre 1970, n. 898.*

(4) *Comma così sostituito dall'art. 95^{1 lett a} d.l.s. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108 d.l.s. n. 154, cit., lo stesso decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. 8 gennaio 2014, n. 5) (7 febbraio 2014). Il testo del comma era il seguente: « Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio ».*

[707. (1) (2) Comparizione personale delle parti.]

[I]. [I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.

[II]. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

[III]. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.]

(1) *V. nota sub Capo I.*

(2) *Articolo così sostituito dall'art. 2^{3 lett e-ter} d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 164. Per la disciplina transitoria v. art. 2^{3-quinquies} d.l. n. 35, cit. Il testo dell'articolo era il seguente: « I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore. — Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto. — Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata ». Di tale formulazione C. cost. 30 giugno 1971, n. 151 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma, nella parte in cui ai coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.*

[708. (1) (2) Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente.]

[I]. [All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

[II]. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

[III]. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

[IV]. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento (3).]

(1) *V. nota sub Capo I.*

(2) *Articolo così sostituito dall'art. 2^{3 lett e-ter} d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 164. Per la disciplina transitoria v. art. 2^{3-quinquies} d.l. n. 35, cit. Il testo dell'articolo era il seguente: « Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli. — Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione. — Se il coniuge convenuto non compare o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. — Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 ». Di tale formulazione C. cost. 30 giugno 1971, n. 151 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui ai coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 2¹ l. 8 febbraio 2006, n. 54. V. disposizioni di cui al successivo art. 4 l. n. 54, cit.*

[709. (1) (2) Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza.]

[I]. [L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

[ii]. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-*bis* ridotti a metà.

[iii]. Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

[iv]. I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.]

(1) *V. nota sub Capo I.*

(2) *Articolo così sostituito dall'art. 2³lett.e-ter) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 164. Per la disciplina transitoria v. art. 2³-quinqüies d.l. n. 35, cit. Il testo dell'articolo era il seguente: « Art. 709. (Notificazione della fissazione dell'udienza). — L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero ».*

[709-bis. (1) (2) Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore.]

[i]. [All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo e dal quarto al decimo. Si applica altresì l'articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio [340, 361].]

(1) *V. nota sub Capo I.*

(2) *Articolo inserito dall'art. 2³lett.e-ter) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1⁴ l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 164. Per la disciplina transitoria v. art. 2³-quinqüies d.l. n. 35, cit.*

[709-ter. (1) (2) Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.]

[i]. [Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità (3) genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

[ii]. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-*bis* (4);
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende (5).

[iii]. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.]

(1) *V. nota sub Capo I.*

(2) *Articolo inserito dall'art. 2² l. 8 febbraio 2006, n. 54.*

(3) *La parola « responsabilità » è stata sostituita alla parola « potestà » dall'art. 95¹ lett. b) d.l.s. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108 d.l.s. n. 154, cit., lo stesso decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. 8 gennaio 2014, n. 5) (7 febbraio 2014).*

(4) *Numero così sostituito dall'art. 1³³ l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37, tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Il testo del numero era il seguente: « 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; ».*

(5) *C. cost. 10 luglio 2020, n. 145 ha dichiarato: 1) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del presente numero, sollevata in riferimento all'art. 117¹ Cost.; 2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente numero, sollevate in riferimento agli artt. 25² e 3¹ Cost.*

[710. (1) (2) (3) (4) Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi.]

[i]. [Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio [737 ss.], la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

[ii]. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

[iii]. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.]

(1) *V. nota sub Capo I.*

(2) *Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 29 luglio 1988, n. 331.*

(3) *Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 9 novembre 1992, n. 416, nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.*

(4) *V. art. 4¹ l. 8 febbraio 2006, n. 54, in tema di affidamento condiviso dei figli.*

[711. (1) (2) Separazione consensuale.]

[i]. [Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708 (3).

[ii]. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.

[iii]. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

[iv]. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

[v]. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.]

(1) V. nota sub *Capo I*.

(2) In relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, v. art. 23^o d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (che, a norma dell'art. 16^o d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15, continua ad applicarsi fino al **31 dicembre 2022**), ai sensi del quale: « Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1^o dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare. ».

(3) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.

[CAPO II – Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno] (1) (2) (3)

(1) Capo abrogato dall'art. 3, comma 49, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

(2) Rubrica così modificata dall'art. 17^o l. 9 gennaio 2004, n. 6.

(3) Vedi, per le ipotesi di istanza del pubblico ministero, l'art. 145 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[712. (1) Forma della domanda.]

[I]. [La domanda per interdizione [414 c.c.] o inabilitazione [415 c.c.] si propone con ricorso [125; 417 c.c.] diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio [28; 43 c.c.].

[II]. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto (2), dei parenti entro il quarto grado [76 c.c.], degli affini entro il secondo grado [78 c.c.] e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando [424 c.c.].]

(1) V. nota sub *Capo II*.

(2) Le parole « o del convivente di fatto » sono state inserite dall'art. 1^o l. 20 maggio 2016, n. 76.

[713. (1) Provvedimenti del presidente.]

[I]. [Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero [71^o]. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore [168-bis] e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui [714] del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando [419^o c.c.] e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili (2).

[II]. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato [71^o] al pubblico ministero.]

(1) V. nota sub *Capo II*.

(2) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con *C. cost.* 5 luglio 1968, n. 87, nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d'interdizione o d'inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta.

[714. (1) Istruzione preliminare.]

[I]. [All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero [70^o n. 3], procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile (2).]

(1) V. nota sub *Capo II*.

(2) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.

[715. (1) Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando.]

[I]. [Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.]

(1) V. nota sub *Capo II*.

[716. (1) Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando.]

[I]. [L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni [718], anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 (2) del codice civile (3).]

(1) V. nota sub *Capo II*.

(2) L'art. 420 c.c. è stato abrogato dall'art. 11 l. 13 maggio 1978, n. 180.

(3) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.

[717. (1) Nomina del tutore e del curatore provvisorio.]

[I]. [Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto [135] del giudice istruttore [422, 423 c.c.].

[II]. Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio.]

(1) V. nota sub *Capo II*.

[718. (1) Legittimazione all'impugnazione.]

[I]. [La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [417 c.c.], anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.]

(1) V. nota sub *Capo II*.

[719. (1) Termine per l'impugnazione.]

[I]. [Il termine per la impugnazione [325 ss.] decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie [285, 286] a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

[II]. Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio [717^o], l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.]

(1) V. nota sub *Capo II*.

[720. (1) Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.]

[i]. [Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione [429, 430 c.c.] si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse [712 ss.].

[ii]. Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione [417 c.c.] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca [429¹ c.c.], anche se non parteciparono al giudizio.]

(1) *V. nota sub Capo II.*

[720-bis. (1) (2) Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno.]

[i]. [Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

[ii]. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

[iii]. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.]

(1) *V. nota sub Capo II.*

(2) *Articolo inserito dall'art. 17² l. 9 gennaio 2004, n. 6.*

[CAPO III – Disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta] (1) (2)

(1) *Capo abrogato dall'art. 3, comma 49, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Vedi l'art. 135 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.*

[721. (1) Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso.]

[i]. [I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio [737 ss.], su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero [70^{1 n. 3}] (2).]

(1) *V. nota sub Capo III.*

(3) *Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.*

[722. (1) Domanda per dichiarazione d'assenza.]

[i]. [La domanda per dichiarazione d'assenza [49 c.c.] si propone con ricorso [125], nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi [565 ss. c.c.] dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale [190 att.; 320¹, 357 c.c.].]

(1) *V. nota sub Capo III.*

[723. (1) Fissazione dell'udienza di comparizione.]

[i]. [Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.

[ii]. Il decreto è comunicato al pubblico ministero [71¹].]

(1) *V. nota sub Capo III.*

[724. (1) Procedimento.]

[i]. [Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza [729-731].]

(1) *V. nota sub Capo III.*

[725. (1) Immissione in possesso temporaneo.]

[i]. [Il tribunale provvede in camera di consiglio [737 ss.] sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente [50² c.c.], quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi [565 c.c.].]

[ii]. Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie [163 ss.] in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.

[iii]. Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione [119; 86 att.] o le altre cautele previste nell'articolo 50, ultimo comma, del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice (2).]

(1) *V. nota sub Capo III.*

(2) *Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.*

[726. (1) Domanda per dichiarazione di morte presunta.]

[i]. [La domanda per dichiarazione di morte presunta [58¹, 60 c.c.] si propone con ricorso [125], nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi [565 c.c.] dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale [320¹, 357 c.c.] e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso [190 att.].]

(1) *V. nota sub Capo III.*

[727. (1) Pubblicazione della domanda.]

[i]. [Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

[ii]. Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata.

[iii]. Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.]

(1) *V. nota sub Capo III.*

[728. (1) Comparizione.]

[i]. [Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.]

[ii]. Il decreto è comunicato al pubblico ministero [71¹].

[iii]. Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio [737 ss.] per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.]

(1) *V. nota sub Capo III.*

[729. (1) Pubblicazione della sentenza.]

[i]. [La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia (2). Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.]

[ii]. Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza (3) e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale [730].]

(1) *V. nota sub Capo III.*

(2) *Le parole « e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia » sono state sostituite alle parole « e in due giornali indicati nella sentenza stessa » dall'art. 37¹⁸ lett. b) d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111.*

(3) *Il riferimento alla « sentenza », verosimilmente frutto di una svista legislativa, deve intendersi alla « Gazzetta Ufficiale ».*

[730. (1) Esecuzione.]

[i]. [La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita [50, 63, 65 c.c.] prima che sia passata in giudicato [324] e che sia compiuta l'annotazione di cui all'articolo precedente.]

(1) *V. nota sub Capo III.*

[731. (1) Comunicazione all'ufficio di stato civile.]

[i]. [Il cancelliere dà notizia, a norma dell'articolo 133 secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta (2).]

(1) *V. nota sub Capo III.*

(2) *Si veda il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante il nuovo ordinamento dello stato civile.*

[CAPO IV – Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati] (1)

(1) *Capo abrogato dall'art. 3, comma 49, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

[732. (1) Provvedimenti su parere del giudice tutelare.]

[i]. [I provvedimenti relativi ai minori [315 ss., 343 ss. c.c.], agli interdetti [414 c.c.] e agli inabilitati [415 c.c.] sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio [737 ss.], salvo che la legge disponga altrimenti.]

[ii]. Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare [320³⁻⁵, 344 c.c.], il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso [125].

[iii]. Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.]

(1) *V. nota sub Capo IV.*

[733. (1) Vendita di beni.]

[i]. [Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati [375, 376¹ c.c.], il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario [59] del tribunale (1) del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere [58] dello stesso tribunale (2) o un notaio [68²] del luogo in cui si trovano i beni immobili.]

[ii]. L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premette le forme di pubblicità ordinate dal tribunale [191 att.].]

(1) *V. nota sub Capo IV.*

(2) *In questo articolo e negli artt. 753², 765², 769¹⁻², il riferimento al tribunale è stato sostituito a quello alla pretura dall'art. 110 d.l.s. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata sub art. 8.*

[734. (1) Esito negativo dell'incanto.]

[i]. [Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'articolo 376, primo comma, del codice civile, l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita (2).]

[ii]. Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private [191 att.].]

(1) *V. nota sub Capo IV.*

(2) *Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.*

[CAPO V – Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi] (1)

(1) *Capo abrogato dall'art. 3, comma 49, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

[735. (1) (2) Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare.]

[i]. [La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.]

(1) *V. nota sub Capo V.*

(2) *Articolo implicitamente abrogato dagli artt. 48-54 l. 19 maggio 1975, n. 151, che hanno soppresso l'istituto del patrimonio familiare sostituendolo con il fondo patrimoniale. Tuttavia la disciplina preesistente trova ancora applicazione ai patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della legge. Precedentemente l'articolo era stato così modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.*

[736. (1) (2) Procedimento.]

[i]. [La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo precedente si propone con ricorso.]

[ii]. Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

[iii]. Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.]

(1) *V. nota sub Capo V.*

(2) *V. sub art. 735.*

[CAPO V-BIS – Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari] (1)

(1) *Capo abrogato dall'art. 3, comma 49, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il Capo era stato inserito dall'art. 3 l. 4 aprile 2001, n. 154.*

[736-bis. (1) Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.]

[i]. [Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.]

[ii]. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.]

[iii]. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.]

[iv]. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.]

[v]. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.]

(1) *V. nota sub Capo V-bis.*

739. (1) Reclami delle parti.

[i]. Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio [737] in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio [2].

[ii]. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio [153] di dieci giorni dalla comunicazione del decreto [136], se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione [137] se è dato in confronto di più parti [669-terdecies¹].

[iii]. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.]

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 51 l. 14 luglio 1950, n. 581.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 50, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma era il seguente: « Contro i decreti del giudice tutelare [344¹ c.c.] si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio ».*

813. (1) Accettazione degli arbitri.

[i]. L'accettazione degli arbitri è data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricsuzione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813-bis (2).]

[ii]. Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.]

(1) *V. nota al Capo II. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 6 l. 5 gennaio 1994, n. 25, era il seguente: « Art. 813. (Accettazione e obblighi degli arbitri). — L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso. — Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o*

dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono egualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo. — Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione ».

(2) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 51, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma era il seguente: « L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione ».*

815. (1) Ricusazione degli arbitri.

[i]. Un arbitro può essere ricusato:

- 1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
- 2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- 3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- 4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- 5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- 6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro (2).

[ii]. Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.

[iii]. La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

[iv]. Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense.

[v]. La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.

(1) *V. nota al Capo II. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 7 l. 5 gennaio 1994, n. 25, era il seguente: « La parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'articolo 51. — La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni ».*

(2) *Numero aggiunto dall'art. 3, comma 51, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

816-bis.1. (1) Domanda di arbitrato.

[i]. La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall'articolo 819-*quater*.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 52, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

818. (1) Provvedimenti cautelari.

[i]. Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.

[ii]. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-*quinquies*.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo era il seguente: « Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge ».*

V. nota al Capo III. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 89 l. 26 novembre 1990, n. 353, era il seguente: « Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari ».

818-bis. (1) Reclamo.

[i]. Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-*terdecies* davanti alla corte di appello, nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, in quanto compatibili, e per contrarietà all'ordine pubblico.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 52, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

818-ter. (1) Attuazione.

[i]. L'attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri è disciplinata dall'articolo 669-*duodecies* e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato o, se la sede dell'arbitrato non è in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata.

[ii]. Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine all'esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente è il tribunale previsto dal primo comma.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 52, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

819-ter. (1) Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria.

[I]. La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o l'ordinanza (2), con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

[II]. Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295 (3).

[III]. In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato.

(1) *V. nota al Capo III. Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 12 l. 5 gennaio 1994, n. 25, era il seguente: « Art. 819-ter. (Assunzione delle testimonianze). — Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono ».*

(2) *Le parole « o l'ordinanza » sono state inserite dall'art. 3, comma 52, lett. d), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 19 luglio 2013, n. 223, « nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile ».*

819-quater. (1) Riassunzione della causa.

[I]. Il processo instaurato davanti al giudice continua davanti agli arbitri se una delle parti procede a norma dell'articolo 810 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è negata la competenza in ragione di una convenzione di arbitrato o dell'ordinanza di regolamento.

[II]. Il processo instaurato davanti agli arbitri continua davanti al giudice competente se la riassunzione della causa ai sensi dell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del presente codice avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato del lodo che declina la competenza arbitrale sulla lite o dalla pubblicazione della sentenza o dell'ordinanza che definisce la sua impugnazione.

[III]. Le prove raccolte nel processo davanti al giudice o all'arbitro dichiarati non competenti possono essere valutate come argomenti di prova nel processo riassunto ai sensi del presente articolo.

[IV]. L'inosservanza dei termini fissati per la riassunzione ai sensi del presente articolo comporta l'estinzione del processo. Si applicano gli articoli 307, quarto comma, e 310.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3, comma 52, lett. e), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

822. (1) Norme per la deliberazione.

[I]. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.

[II]. Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili (2).

(1) *V. nota al Capo IV. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 15 l. 5 gennaio 1994, n. 25, era il seguente: « Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità ».*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 3, comma 53, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

828. (1) Impugnazione per nullità.

[I]. L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.

[II]. L'impugnazione non è più proponibile decorsi sei mesi (2) dalla data dell'ultima sottoscrizione.

[III]. L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.

(1) *V. nota al Capo V. Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 20 l. 5 gennaio 1994, n. 25, era il seguente: « L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. — L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione. — L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione ».*

(2) *Le parole « decorsi sei mesi » sono state sostituite alle parole « decorso un anno » dall'art. 3, comma 54, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

CAPO VI-BIS – Dell'arbitrato societario (1)

(1) *Capo, comprendente gli artt. da 838-bis a 838-quinquies, inserito dall'art. 3, comma 55, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

838-bis. (1) Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie.

[I]. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

[II]. La clausola deve prevedere il numero e la modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Se il soggetto designato non provvede, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

[III]. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

[iv]. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

[v]. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

[vi]. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

(1) V. nota sub *Capo VI-bis*.

838-ter. (1) Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale.

[i]. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.

[ii]. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 838-bis, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, quarto comma.

[iii]. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

[iv]. Salvo quanto previsto dall'articolo 818, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 818-bis, la sospensione dell'efficacia della delibera.

[v]. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

(1) V. nota sub *Capo VI-bis*.

838-quer. (1) Decisione secondo diritto.

[i]. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

(1) V. nota sub *Capo VI-bis*.

838-quinquies. (1) Risoluzione di contrasti sulla gestione di società.

[i]. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.

[ii]. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità dagli stessi stabilite.

[iii]. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 possa dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.

[iv]. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'articolo 1349, secondo comma, del codice civile.

(1) V. nota sub *Capo VI-bis*.

839. (1) Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri.

[i]. Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.

[ii]. Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

[iii]. Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

[iv]. Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia **immediatamente esecutiva** (2) del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

(1) V. nota al *capo VII*.

(2) *Le parole « immediatamente esecutiva » sono state inserite dall'art. 3, comma 56, lett. a) d.l. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

840. (1) Opposizione.

[i]. Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

[ii]. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. Il consigliere istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del lodo (2). La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

[iii]. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

[iv]. Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5 del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte interessata (3) può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra presti idonea garanzia.

[v]. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che:

- 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
- 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

[vi]. Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

(1) *V. nota al capo VII.*

(2) *Periodo inserito dall'art. 3, comma 56, lett. b), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *La parola « interessata » è stata sostituita alle parole « che ha richiesto l'esecuzione » dall'art. 3, comma 56, lett. b), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

**DISPOSIZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
APPROVATE CON R.D. 18 DICEMBRE 1941, N. 1368
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

CAPO I-BIS – Dei mediatori familiari (1)

(1) *Capo, comprendente gli artt. da 12-bis a 12-sexies, inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

12-bis. (1) Dei mediatori familiari.

[i]. Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.

(1) *V. nota sub Capo I-bis.*

12-ter. (1) Formazione e revisione dell'elenco.

[i]. L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale.

[ii]. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

[iii]. L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

[iv]. Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.

(1) *V. nota sub Capo I-bis.*

12-quater. (1) Iscrizione nell'elenco.

[i]. Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

[ii]. Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12-ter. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.

(1) *V. nota sub Capo I-bis.*

12-quinquies. (1) Domande di iscrizione.

[i]. Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

[ii]. Il presidente procede ai sensi dell'articolo 17.

(1) *V. nota sub Capo I-bis.*

12-sexies. (1) Disciplina dell'attività di mediatore.

[i]. L'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

(1) *V. nota sub Capo I-bis.*

13. Albo dei consulenti tecnici.

[i]. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [61 ss. c.p.c.].

[ii]. L'albo è diviso in categorie.

[iii]. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense (1) [424¹, 445¹ c.p.c.; 146].

[iv]. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis (2).

(1) *Le parole «; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense» sono state inserite dall'art. 1³⁴lett. a) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37, tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

15. Iscrizione e permanenza nell'albo (1).

[i]. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma (2), sono di condotta morale [e politica] (3) specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

[ii]. Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private (4).

[iii]. Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

[iv]. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

[v]. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5 [18, 21³] (5).

[vi]. Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento (6).

[vii]. Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo (6).

(1) *Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 2 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo della rubrica era il seguente: « Iscrizione nell'albo ».*

(2) *Le parole « rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma » sono state sostituite alle parole « sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia » dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 1 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Il riferimento alla condotta « politica » deve ritenersi implicitamente abrogato per contrasto con gli artt. 3, 21, 22 e 49 Cost.*

(4) *Comma inserito dall'art. 1³⁴ lett. b) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37, tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.*

(5) *A seguito dell'abrogazione tacita dell'art. 5 disp. att., il comitato è costituito dal primo presidente della corte di appello, dal procuratore generale e da un presidente di sezione.*

(6) *Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 3 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

16. Domande d'iscrizione.

[i]. Coloro che aspirano alla iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

[ii]. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;
- 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica;
- 5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma (1).

[iii]. La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis (2).

(1) *Numero inserito dall'art. 4, comma 2, lett. c), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. c), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

18. Revisione dell'albo.

[i]. L'albo è permanente. Ogni due anni (1) il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

[ii]. Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'articolo 5 (2).

(1) *Le parole « due anni » sono state sostituite alle parole « quattro anni » dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

22. Distribuzione degli incarichi.

[i]. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo [23]. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto (1).

[ii]. Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale (2).

[iii]. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L'incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte di appello (3).

(1) *Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. e), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. e), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma era il seguente: « Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta ».*

(3) *Secondo periodo così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. e), n. 3 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del periodo era il seguente: « Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta. ».*

23. (1) Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.

[i]. Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

[ii]. Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. f), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come da ultimo modificato dall'art. 52, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69, era il seguente: « Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. — Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. — Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. — Il primo presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte ».*

24-bis. (1) Elenco nazionale dei consulenti tecnici.

[i]. Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.

[ii]. L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

(1) *Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, lett. g), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

36. Fascicoli di cancelleria.

[i]. Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.

[ii]. Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.

[iii]. Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico (1).

[iv]. [Nella facciata interna della copertina è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.] (2)

[v]. [Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice.] (2)

[vi]. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla disciplina processuale vigente (3).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, lett. a), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma era il seguente: « Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto ».*

(2) *I commi quarto e quinto sono stati abrogati dall'art. 4, comma 3, lett. a), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 4, comma 3, lett. a), n. 3 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

46. Forma e criteri di redazione (1) degli atti giudiziari.

[i]. I processi verbali [126, 130 c.p.c.] e gli altri atti giudiziari [57² c.p.c.] debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile (2).

[ii]. [Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.] (3)

[iii]. Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (4).

[iv]. Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata (4).

[v]. Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale (4).

[vi]. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo (4).

[vii]. Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo (4).

(1) *Le parole « e criteri di redazione » sono state inserite dall'art. 4, comma 3, lett. b), n. 4 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(2) *Le parole « , in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni » che seguivano le parole « facilmente leggibile » sono state soppresse dall'art. 4, comma 3, lett. b), n. 1 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(3) *Secondo comma abrogato dall'art. 4, comma 3, lett. b), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(4) *Comma aggiunto dall'art. 4, comma 3, lett. b), n. 3 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

81-bis. (1) Calendario del processo.

[i]. (2) I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini (3).

[ii]. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario (4) da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il rispetto del termine di cui all'articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità (5) (6).

[iii]. Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione (7).

(1) *Articolo inserito dall'art. 52² l. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate sub art. 23.*

(2) *Il primo periodo del presente comma è stato soppresso dall'art. 4, comma 4, lett. a), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del periodo era il seguente: « Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma ».*

(3) *Comma così sostituito dall'art. 1-ter¹lett.a) d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., in l. 14 settembre 2011, n. 148. Ai sensi del comma 2 del suddetto art. 1-ter le presenti disposizioni si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo d.l. (17 settembre 2011). Il testo del comma era il seguente: « Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini ».*

(4) *Le parole « di cui al comma precedente » che seguivano le parole « fissati nel calendario » sono state soppresse dall'art. 4, comma 4, lett. a), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(5) *Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 4, lett. a), n. 2 d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

(6) *Comma aggiunto dall'art. 1-ter¹lett.b) d.l. n. 138, cit., con la disciplina transitoria indicata alla nota 2.*

(7) *Comma aggiunto dall'art. 1⁶⁵¹. 27 dicembre 2017, n. 205.*

87. (1) Produzione dei documenti.

[i]. I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito ai sensi dell'articolo 196-*quater* e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170, quarto comma, del codice. Se nel corso dell'udienza emerge la necessità di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, può assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 4, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo era il seguente: « I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale ».*

123-bis. (1) Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore.

[i]. Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni dell'articolo (2) 347 ultimo comma (2) del codice e dell'articolo 137-*bis* (2). Tuttavia il giudice della impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.

(1) *Articolo inserito dall'art. 29 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.*

(2) *Le parole « dell'articolo » sono state sostituite alle parole « degli articoli », le parole « e 369 ultimo comma » che seguivano le parole « 347 ultimo comma » sono state soppresse, e le parole « e dell'articolo 137-bis » sono state inserite dall'art. 4, comma 5, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

[134. (1) Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta.]

[i]. [Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della corte di cassazione.

[ii]. Agli atti devono essere uniti:

1) le marche per diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere (2);

2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;

3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;

4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sottoscritto dall'avvocato (2).

[iii]. All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.

[iv]. Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti (3).

[v]. Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.

[vi]. Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie (4).]

(1) *Articolo abrogato dall'art. 4, comma 6, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 6, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'articolo era stato così sostituito dall'art. 3 l. 7 febbraio 1979, n. 59.*

(2) *Numero così modificato dall'art. 299 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.*

(3) *Comma così modificato dall'art. 299 d.P.R. n. 115, cit.*

(4) *Segue un settimo comma abrogato dall'art. 299 d.P.R. n. 115, cit. V. inoltre l'art. 30 dello stesso d.P.R.*

[134-bis. (1) Residenza o sede delle parti.]

[i]. [All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.]

(1) *Articolo abrogato dall'art. 4, comma 6, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 6, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'articolo era stato inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b) d.l.s. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 133.*

[135. (1) Invio di copie alle parti.]

[i]. [Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della corte.]

(1) *Articolo abrogato dall'art. 4, comma 6, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 6, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'articolo era stato così sostituito dall'art. 4 l. 7 febbraio 1979, n. 59.*

136. (1) [Ricorso per regolamento di competenza].

(1) *Articolo abrogato dall'art. 2 l. 18 ottobre 1977, n. 793.*

[137. (1) Copie del ricorso e del controricorso.]

[i]. [Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso [369¹, 370³c.p.c.] almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica (2).]

[ii]. Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della Corte provvede a farle fare a spese della parte (3) (4).

[iii]. Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero (5).]

(1) *Articolo abrogato dall'art. 4, comma 6, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 6, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.*

(2) *Periodo aggiunto dall'art. 45^{1-bis}lett. b) d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 114.*

(3) *Comma dapprima sostituito dall'art. 5 l. 7 febbraio 1979, n. 59, e successivamente così modificato dall'art. 299 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. V. inoltre l'art. 272 dello stesso d.P.R.*

(4) *Seguivano gli originari terzo e quarto comma abrogati dall'art. 299 d.P.R. n. 115, cit. V. inoltre l'art. 272 dello stesso d.P.R.*

(5) *Seguiva un originario sesto comma abrogato dall'art. 299 d.P.R. n. 115, cit. V. inoltre l'art. 272 dello stesso d.P.R.*

137-bis. (1) Fascicolo d'ufficio.

[i]. Il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

[ii]. Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli 41, 47, 362 e 363-bis del codice.

(1) *Articolo inserito dall'art. 4, comma 6, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 6, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.*

137-ter. (1) Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti.

[i]. Fermo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono pubblicati nel sito istituzionale della Corte, a cura del centro elettronico di documentazione:

1) i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 363-bis del codice e i decreti del primo presidente ad esso relativi;

2) i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di cassazione nell'interesse della legge e le sue conclusioni scritte, quando formulate.

(1) *Articolo inserito dall'art. 4, comma 6, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 6, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.*

138. (1) [Procedimento in camera di consiglio].

(1) *Articolo abrogato dall'art. 19¹lett. c) d.l.s. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. art. 27² d.l.s. n. 40, cit., sub art. 133. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 83 l. 26 novembre 1990, n. 353, era il seguente: «Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, nei casi d'inammissibilità e d'improcedibilità del ricorso e negli altri casi previsti nell'articolo 375 del codice, dispone l'invio al pubblico ministero dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio e di quelli dei quali il pubblico ministero stesso ha fatto richiesta. — Il pubblico ministero, se ritiene che i ricorsi debbano essere trattati in camera di consiglio, stende per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi e restituisce gli atti alla cancelleria della corte. — Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375 quarto comma del codice».*

139. Istanza di rimessione alle sezioni unite.

[i]. L'istanza prevista nell'articolo 376 del codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.

[ii]. Il ricorso è depositato (1) nel termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del codice (1).

(1) *Le parole « in cancelleria » che seguivano le parole « è depositato », e le parole « ed è inserito nel fascicolo d'ufficio » che seguivano le parole « secondo comma del codice » sono state soppresse dall'art. 4, comma 6, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 6, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.*

[140. (1) Deposito delle memorie di parte.]

[i]. [Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del codice debbono unire almeno tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti.]

[ii]. Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.]

(1) *Articolo abrogato dall'art. 4, comma 6, lett. d), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 6, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.*

140-bis. (1) Svolgimento della camera di consiglio.

[i]. La camera di consiglio si svolge in presenza. Il presidente del collegio, con proprio decreto, può disporre lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo.

(1) *Articolo inserito dall'art. 4, comma 6, lett. e), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 6, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.*

141. Deliberazione dei provvedimenti.

[i]. Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice [380² c.p.c.].

[ii]. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.

[iii]. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione [118⁴, 131³].

142. (1) Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici.

[i]. Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l'intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi.

[ii]. Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi dell'articolo 374, terzo comma, del codice.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 19¹ lett. d) d.l.s. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. art. 27² d.l.s. n. 40, cit., sub art. 133. Il testo dell'articolo era il seguente: « Se nel ricorso sono contenuti insieme con motivi di competenza delle sezioni unite motivi di competenza delle sezioni semplici, queste pronunciano con separata sentenza dopo la pronuncia delle sezioni unite ».*

143. Formulazione del principio di diritto affermato dalla corte.

[i]. La Corte enuncia specificamente, a norma (1) dell'articolo 384 del codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio [383 c.p.c.] deve uniformarsi.

(1) *Le parole « La Corte enuncia specificamente, a norma » sono state sostituite alle parole « La Corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma » dall'art. 4, comma 6, lett. f), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 6, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.*

144. Forma della domanda di restituzione o di riduzione in pristino.

[i]. Le domande conseguenti alla cassazione della sentenza previste nell'articolo 389 del codice debbono essere proposte con citazione da notificarsi personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del codice.

144-bis.(1) Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio.

[i]. Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138.

(1) *Articolo inserito dall'art. 84 l. 26 novembre 1990, n. 353.*

144-bis.1. (1) Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte.

[i]. Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 137-bis e gli atti e i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

(1) *Articolo inserito dall'art. 4, comma 6, lett. g), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 6, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.*

[144-quater. (1) Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte.]

[i]. [Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.]

(1) *Articolo abrogato dall'art. 4, comma 7, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». L'articolo era stato inserito dall'art. 19, comma 1, lett. g) d.l.s. 2 febbraio 2006, n. 40.*

144-quinquies. (1) Controversie in materia di licenziamento.

[i]. Il presidente di sezione e il dirigente dell'ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al capo I-bis del titolo IV del libro secondo del codice. In ciascun ufficio giudiziario sono effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentono di valutare la durata media dei processi di cui all'articolo 441-bis del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro.

(1) *Articolo inserito dall'art. 4, comma 7, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

CAPO V-BIS – Disposizioni relative al procedimento in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie (1)

(1) *Capo, comprendente gli artt. da 152-ter a 152-octies, inserito dall'art. 4, comma 8, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

152-ter. (1) Procedimenti in camera di consiglio.

[i]. I provvedimenti previsti negli articoli 145 e 316 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica con decreto immediatamente esecutivo.

(1) *V. nota sub Capo V-bis.*

152-quater. (1) Ascolto del minore.

[i]. Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 473-bis.5, terzo comma, del codice.

(1) *V. nota sub Capo V-bis.*

152-quinquies. (1) Registrazione audiovisiva dell'ascolto.

[I]. Con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico.

(1) *V. nota sub Capo V-bis.*

152-sexies. (1) Indagini del consulente.

[I]. Fermo quanto previsto dall'articolo 90, il consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 473-bis.25 e 473-bis.44 del codice fissa il calendario delle operazioni peritali e lo comunica ai difensori e ai consulenti tecnici di parte se nominati.

[II]. Il consulente può chiedere al giudice la proroga del termine per il deposito della relazione, con istanza motivata, su concorde richiesta delle parti o in caso di particolare complessità delle indagini.

[III]. Unitamente alla relazione di cui all'articolo 195 del codice, il consulente deposita la documentazione utilizzata e i supporti contenenti le registrazioni audiovisive delle operazioni relative al minore.

(1) *V. nota sub Capo V-bis.*

152-septies. (1) Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

[I]. Del ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

[II]. La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

(1) *V. nota sub Capo V-bis.*

152-octies. (1) Esame da remoto dell'interdicendo o inabilitando.

[I]. Le modalità del collegamento da remoto previsto dall'articolo 473-bis.54, terzo comma, del codice sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

(1) *V. nota sub Capo V-bis.*

153. (1) Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale.

[I]. La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 9, lett. a), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo era il seguente: « 153. (Rilascio del titolo esecutivo). – Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria. – La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico ».*

[154. (1) Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive.]

[I]. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.

[II]. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo [474²n.1 c.p.c.] per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.]

(1) *Articolo abrogato dall'art. 4, comma 9, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

155-bis. (1) Archivio dei rapporti finanziari.

[I]. Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, quarto (2) comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

(1) *Articolo inserito dall'art. 19²lett.a) d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162. Ai sensi dell'art. 19⁵-bis d.l. n. 132, cit., la presente disposizione si applica « ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto ».*

(2) *La parola « quarto » è stata sostituita alla parola « secondo » dall'art. 4, comma 9, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

155-ter. (1) Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche.

[I]. La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.

[II]. Nei casi di cui all'articolo 492-bis, ottavo e nono (2) comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

(1) *Articolo inserito dall'art. 19²lett.a) d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162. Ai sensi dell'art. 19⁵-bis d.l. n. 132, cit., la presente disposizione si applica « ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del [suddetto] decreto ».*

(2) *Le parole « ottavo e nono » sono state sostituite alle parole « sesto e settimo » dall'art. 4, comma 9, lett. d), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

155-quinquies. (1) (2) Accesso alle banche dati tramite i gestori.

[I]. Se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile.

[II]. L'istante con l'attestazione di cui al primo comma o con l'autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.

[III]. Dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.

[IV]. Si applicano per quanto compatibili l'ottavo comma dell'articolo 492 e il decimo comma dell'articolo 492-bis del codice.

[V]. La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 9, lett. e), d.l. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 19, comma 2, lett. a) d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162, era il seguente: « Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute. — La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma ».*

(2) *Con riferimento alle misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 67 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e degli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c., di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati.*

168. (1) Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita.

[I]. I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dalle parti e dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza.

[II]. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

[III]. Sul ricorso il giudice dell'esecuzione, previa applicazione dell'articolo 485 del codice, provvede con ordinanza opponibile ai sensi dell'articolo 617 del codice.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 10, lett. a), d.l. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo era il seguente: « I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione. — Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione con decreto disponga la sospensione. — Sul ricorso il giudice dell'esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti ».*

V. anche sub art. 166.

169-quinquies. (1) Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite.

[I]. I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita. Il prospetto riepilogativo contiene i dati identificativi dello stimatore e dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice (2).

(1) *Articolo aggiunto dall'art. 4^{bis} lett. b) d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif., in l. 22 febbraio 2010, n. 24.*

(2) *Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 10, lett. b), d.l. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

173-bis. (1) Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto.

[I]. L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa.

7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria (2);

8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli (2);

9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato (2).

[II]. L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

[III]. L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta (3) giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, (4) a mezzo posta ordinaria (5).

[IV]. Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

[V]. Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti (6).

(1) Articolo inserito dall'art. 2^{3-ter} lett. d) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1⁵ lett. e) n. 1 l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 161-bis. Per la disciplina transitoria v. art. 2^{3-sexies} d.l. n. 35, cit., sub art. 161-bis.

(2) Numero inserito dall'art. 14¹ lett. e) n. 1 d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., in l. 6 agosto 2015, n. 132.

(3) La parola « trenta » è stata sostituita alla parola « quarantacinque » dall'art. 14¹ lett. e) n. 2 d.l. n. 83, cit.

(4) Le parole « a mezzo telefax o » sono state soppresse dall'art. 4, comma 11, lett. a), n. 1 d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

(5) Le parole da « a mezzo posta elettronica » alla fine del comma sono state sostituite alle parole « a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi » dall'art. 25² lett. a) l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in vigore dal 1° gennaio 2012. Ai sensi dell'art. 25¹ l. n. 183, cit., le presenti disposizioni si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

(6) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 11, lett. a), n. 2 d.l.s. n. 149 del 2022. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

173-quater. (1) Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato.

[I]. L'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 591-bis del codice (2) deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.

[II]. L'avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione (3).

(1) Articolo inserito dall'art. 2^{3-ter} lett. d) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1⁵ lett. e) n. 2 l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 161-bis. Per la disciplina transitoria v. art. 2^{3-sexies} d.l. n. 35, cit., sub art. 161-bis.

(2) Le parole « quarto comma dell'articolo 591-bis del codice » sono state sostituite alle parole « terzo comma dell'articolo 591-bis del codice » dall'art. 4, comma 11, lett. b), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

(3) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 11, lett. b), d.l.s. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

179-ter. (1) Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.

[I]. Presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice.

[II]. L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

[III]. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.

[IV]. Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
- 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

[V]. I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:

a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

[VI]. I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.

[VII]. Ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di

crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.

[VIII]. La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

[IX]. Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

[X]. Al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, il comitato dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

[XI]. Nessuno può essere iscritto in più di un elenco.

[XII]. Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita ad un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario deve indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta.

[XIII]. Il giudice dell'esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall'elenco.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 11, lett. c), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 5-bis, comma 1, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., in l. 30 giugno 2016, n. 119, era il seguente: « Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande. — È istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la cui composizione è disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese. — La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco. — La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive. — Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo ».*

179-quater. (1) Distribuzione degli incarichi.

[I]. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici (2).

[II]. Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.

[III]. Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.

(1) *Articolo inserito dall'art. 11 l. 3 agosto 1998, n. 302.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 4, comma 11, lett. d), d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ». Il testo del comma era il seguente: « Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter ».*

TITOLO V-TER Disposizioni relative alla giustizia digitale (1)

(1) *Titolo, comprendente gli artt. da 196-quater a 196-duodecies, inserito dall'art. 4, comma 12, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.l.s. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. « Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

CAPO I – Degli atti e dei provvedimenti (1)

(1) *Ai sensi dell'art. 35, comma 2, primo periodo, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni previste dal presente Capo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.*

V. inoltre quanto disposto dai successivi commi 3 e 4 del citato art. 35: « 3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo. — 4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi ».

196-quater. (1) (2) Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti.

[I]. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

[II]. Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.

[III]. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

[IV]. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.

(1) *V. nota sub Titolo V-ter. Per le disposizioni di decorrenza, v. nota sub Capo I.*

Ai sensi, inoltre, dell'art. 35, comma 2, secondo periodo, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149, il presente articolo si applica ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.

V. inoltre quanto disposto dal successivo comma 4 del citato art. 35 sub nota al Capo I.

196-quinquies. (1) Dell'atto del processo redatto in formato elettronico.

[I]. L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.

[II]. In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.

[III]. Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

[IV]. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.

[V]. Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.

(1) V. nota sub Titolo V-ter. Per le disposizioni di decorrenza, v. nota sub Capo I.

196-sexies. (1) Perfezionamento del deposito con modalità telematiche.

[I]. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

(1) V. nota sub Titolo V-ter. Per le disposizioni di decorrenza, v. nota sub Capo I.

Ai sensi, inoltre, dell'art. 35, comma 2, secondo periodo, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149, il presente articolo si applica ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.

V. inoltre quanto disposto dal successivo comma 4 del citato art. 35 sub nota al Capo I.

196-septies. (1) Copia cartacea di atti depositati telematicamente.

[I]. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.

[II]. Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.

(1) V. nota sub Titolo V-ter. Per le disposizioni di decorrenza, v. nota sub Capo I.

CAPO II – Della conformità delle copie agli originali

196-octies. (1) Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria.

[I]. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

[II]. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

[III]. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

(1) V. nota sub Titolo V-ter.

196-novies. (1) Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti.

[I]. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

[II]. Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.

(1) V. nota sub Titolo V-ter.

196-decies. (1) Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario.

[I]. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

(1) V. nota sub Titolo V-ter.

196-undecies. (1) Modalità dell'attestazione di conformità.

[I]. L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

[II]. L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

[III]. Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del

direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

[IV]. I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-*octies*, 196-*novies* e 196-*decies*, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

(1) *V. nota sub Titolo V-ter.*

CAPO III – Dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza

196-duodecies. (1) (2) Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza.

[I]. L'udienza di cui all'articolo 127-*bis* del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.

[II]. Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

[III]. I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza.

[IV]. Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.

[V]. Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa.

(1) *V. nota sub Titolo V-ter.*

(2) *Ai sensi dell'art. 35, comma 2, primo periodo, d.l.s. 10 ottobre 2022, n. 149, il presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.*

V. inoltre quanto disposto dai successivi commi 3 e 4 del citato art. 35: « 3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo. – 4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi ».